

DIRETTORIO PER I CONSIGLI DI COMUNITÀ PASTORALE E PARROCCHIALI

(testo per il rinnovo 2024-2028)

Il rinnovo 2024: Indicazioni Generali

1. Il rinnovo previsto per l'anno 2024 degli organismi di corresponsabilità ecclesiale di comunità pastorale e parrocchiali - consiglio pastorale di comunità pastorale (CPCP), consiglio pastorale parrocchiale (CPP), consiglio per gli affari economici della comunità pastorale (CAECP), consiglio per gli affari economici della parrocchia (CAEP) - si inserisce nel percorso sinodale in atto nella Chiesa universale e nelle Chiese particolari che sono in Italia, come tappa di un percorso che certamente non si intende qui concludere ma cui anche il presente documento intende contribuire.

2. Pur mantenendo il riferimento principale alle scelte assunte nel Sinodo diocesano 47° si presentano alcune novità significative, che tengono conto del consolidamento della presenza in diocesi delle comunità pastorali (che interessano ormai la maggior parte delle parrocchie e della popolazione diocesana e che sono normate da un apposito *Direttorio per le comunità pastorali*, del 4 novembre 2022), dell'avvio delle Assemblee Sinodali Decanali (= ASD; con la nota pastorale *L'Assemblea Sinodale Decanale: ascolto, dialogo, valorizzazione, decisione sinodale*, dell'8 settembre 2022), recependo le indicazioni del *Sinodo minore Chiesa dalle genti: responsabilità e prospettive* (del 1 febbraio 2019) e del magistero recente della Chiesa (si ricordano in particolare le indicazioni dell'esortazione apostolica di Papa Francesco *Evangelii Gaudium*, del 24 novembre 2013, al n. 28 e ai nn. 217-237).

3. Il presente Direttorio tiene conto in particolare delle mozioni approvate dai consigli diocesani (il consiglio pastorale diocesano nella sessione VII sessione del 25-26 novembre 2023 e il consiglio presbiterale nella VII sessione del 27-28 novembre 2023¹), che verranno puntualmente richiamate. Il testo si presenta articolato nelle seguenti sette parti:

A) [Il Consigliare nella Chiesa.](#)

B) [Composizione e costituzione dei consigli di comunità pastorale: CPCP e CAECP.](#)

C) [Composizione e costituzione dei consigli parrocchiali: CPP e CAEP.](#)

D) [Compiti e modalità di lavoro dei consigli pastorali di comunità pastorale e parrocchiali: CPCP e CPP.](#)

E) [Compiti e modalità di lavoro dei consigli per gli affari economici di comunità pastorale e parrocchiali: CAECP e CAEP.](#)

F) [Rapporti col decanato.](#)

G) [Cappellanie.](#)

¹ Risultano approvate le 13 mozioni del consiglio pastorale diocesano e le mozioni 3-12, 14-16 del consiglio presbiterale.

A. Il Consigliare nella Chiesa.

4. [Comunione.](#)
5. [Missione e formazione.](#)
6. [Progetto pastorale.](#)
7. [Consigli di comunità pastorale e parrocchiale.](#)
8. [Presiedere e consigliare.](#)
9. [Beni economici.](#)

4. **Comunione.** Il Capitolo 5 del Sinodo diocesano 47° introduce la Sezione I della Parte II, che tratta delle diverse articolazioni della Diocesi, proponendo come chiave di lettura della complessa realtà della Chiesa particolare nei suoi vari livelli il tema della Chiesa come realtà di comunione e di corresponsabilità (in particolare si veda la cost. 132), che assume oggi in modo sempre più evidente e convincente il volto di Chiesa dalle genti.

5. **Missione e formazione.** A questa dimensione fondamentale deve essere associata la prospettiva missionaria, da perseguire sia mediante la presenza significativa e dialogante della comunità cristiana negli ambiti di vita degli uomini e delle donne del nostro tempo, sia mediante un modo di essere comunità credente (vivere la vita di fede), testimone della Pasqua, capace di esercitare nei confronti di tutti i fratelli e le sorelle (chi ha ricevuto il dono del battesimo ma anche chi non ha ancora scoperto la bellezza delle fede cristiana) una reale forza attrattiva. Al servizio della prima dimensione si pongono, in particolare, le ASD, sollecitando la presenza di testimoni della fede nel più ampio contesto del decanato, mentre la seconda dimensione concerne soprattutto la vita delle comunità pastorali e delle parrocchie e, in esse, il discernimento operato nei consigli di comunità pastorale e parrocchiali, che peraltro non esclude uno sguardo più ampio alla realtà ecclesiale e sociale (mozione n. 13 del consiglio pastorale diocesano). In entrambi i casi si tratta di ricordare che la Chiesa popolo di Dio è costituita da tutti i battezzati, aventi la stessa dignità di figli di Dio e la stessa universale chiamata alla santità (cf. cost. 369), nella diversità delle vocazioni (capitoli 20, 22 e 23 del Sinodo 47°): al ministero ordinato (episcopato, presbiterato e diaconato), alla vita consacrata maschile e femminile e alla sequela laicale, maschile e femminile (anche con l'assunzione di specifici ministeri). Per questi motivi ai consiglieri è richiesto, nel corso del loro mandato, di partecipare a specifici percorsi di formazione pastorale, culturale e spirituale o almeno di fare uso di strumenti e testi di formazione che accrescano la consapevolezza del significato del consigliare nella Chiesa, sebbene questa necessità di una «formazione permanente, dinamica esperienziale alla corresponsabilità» che «generi e sia espressione di fraternità e di diocesanità» riguardi poi «tutta la comunità» (mozione n. 8 del consiglio pastorale diocesano).

6. **Progetto pastorale.** La vita e l'azione pastorale della parrocchia e della comunità pastorale non sono lasciate al caso o al succedersi estemporaneo di iniziative dovute alla buona volontà dei sacerdoti o di alcuni fedeli, o a gruppi e realtà di vario genere presenti nell'ambito della parrocchia. Va salvaguardata, invece, l'unità dell'azione pastorale e l'oggettività della stessa, che trova riscontro nel fatto che «la santa liturgia è il principio della vita cristiana» (*Viviamo di una vita ricevuta*, 8 settembre 2023), infatti «la proposta pastorale è l'anno liturgico: la celebrazione del mistero di Cristo, che si distende nel tempo che viviamo, rinnova la grazia della presenza della Pasqua di Gesù, il dono dello Spirito» (*Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa*, 8 settembre 2021).

Secondo la cost. 143 §§ 1-3, uno strumento fondamentale per realizzare una effettiva comunione e unità di azione, a livello parrocchiale, è il progetto pastorale elaborato nel CPP e si può dire che lo stesso vale a livello di comunità pastorale. Il *Direttorio per le comunità pastorali*, alla lettera G, invita infatti a delineare uno sguardo sul futuro, secondo una prospettiva «condivisa nel consiglio pastorale e disposta a una verifica periodica (che consenta anche di riconoscere le priorità non affrontate), che potrà seguire la scadenza quadriennale» e che «dovrà essere attento a tutte le dimensioni della vita della comunità pastorale».

7. **Consigli di comunità pastorale e parrocchiale.** Il fine specifico dei consigli può essere delineato secondo le sei dimensioni suggerite dalla mozione 1 del consiglio pastorale diocesano: «luogo di pensiero più che di organizzazione (dove si pensa il volto della Chiesa per questo tempo); luogo di discernimento e lettura dei segni dei tempi; luogo di fraternità, condivisione, sinodalità; luogo in cui, con sensibilità diverse, superando ruoli e funzionalismi, si condivide la stessa preoccupazione per la missione ecclesiale (condivisione profonda, esistenziale, che aiuti i preti a superare la solitudine in cui spesso vivono il loro ministero); luogo che sappia guadagnarsi una sua autorevolezza davanti alla comunità; luogo in cui si superi la tradizionale e radicata marginalità femminile nei luoghi decisionali ecclesiali, superando anche la dualità maschile/femminile nel valorizzare concretamente la disponibilità al servizio, le capacità, le competenze di ciascuno/a in quanto tale».

8. **Presiedere e consigliare.** Per una effettiva valorizzazione dei consigli di comunità pastorale e parrocchiale è necessario articolare «sapientemente il consigliare e il presiedere» (cost. 134 § 2, lett. g). Alla luce della cost. 147 è possibile intendere il consigliare come un'autentica partecipazione al discernimento ecclesiale, inteso come una valutazione comune, nel rispetto dei diversi compiti, che si alimenta dall'ascolto della Parola e sfocia in una decisione. Il ministero della presidenza è invece descritto, nella cost. 142 § 4 del Sinodo 47°, come un mettersi al servizio della comunione, sollecitando e favorendo l'apporto di tutti rispetto alle scelte da assumere (ciascuno secondo la propria competenza e il proprio compito nella Chiesa) e garantendo il convergere verso una decisione, che sia al servizio dell'unità, di cui il presidente stesso si rende in tal modo garanzia ed espressione. Il § 2 della cost. 147 invita quindi a intendere i consigli di comunità pastorale e parrocchiale come organi consultivi «solo in termini analogici e solo se tale consultività viene interpretata non secondo il linguaggio comune, ma nel giusto senso ecclesiale» e pertanto «l'eventuale non accettazione, da parte del parroco [o del responsabile della comunità pastorale – n.d.r.], di un parere espresso a larga maggioranza dagli altri membri del consiglio potrà avvenire solo in casi eccezionali e su questioni di rilievo pastorale, che coinvolgono la coscienza del parroco [o del responsabile della comunità pastorale – n.d.r.] e saranno spiegati al consiglio stesso. Nel caso di forti divergenze di pareri, quando la questione in gioco non è urgente, sarà bene rinviare la decisione ad un momento di più ampia convergenza, invitando tutti ad una più matura e pacata riflessione; invece nel caso di urgenza, sarà opportuno un appello all'autorità superiore, che aiuti ad individuare la soluzione migliore».

9. **Beni economici.** I beni economici sono a disposizione della comunità cristiana come strumenti da utilizzare con grande discernimento, verificando continuamente la fedeltà al Vangelo delle scelte assunte e attenendosi alle finalità stabilite (si vedano la cost. 323 e le costt. 343-351). La responsabilità delle scelte in materia economica ricade del resto sull'intera comunità cristiana, che deve essere coinvolta «nella conoscenza del lavoro svolto e nella proposta di azioni future» (mozione n. 5 del consiglio pastorale diocesano). Occorre pertanto ipotizzare nell'uso dei beni «una strategia di missione della Chiesa che pianifichi un utilizzo pastorale delle risorse tenendo conto delle peculiarità dei territori» ed è al servizio di questo che Consigli pastorali (CPCP e CPP) e degli affari economici (CAECP e CAEP) devono «attivare una collaborazione sistematica nella logica della sinodalità» (mozione n. 10 del consiglio pastorale diocesano, cf anche cost. 148 § 2)

B) Composizione e costituzione dei Consigli di comunità Pastorale: CPCP e CAECP.

10. [Il consiglio pastorale di comunità pastorale \(CPCP\) e la diaconia.](#)
11. [Il consiglio per gli affari economici di comunità pastorale \(CAECP\).](#)
12. [CPCP e parrocchie \(le "commissioni parrocchiali"\).](#)
13. [Durata in carica di CPCP e CAECP.](#)
14. [Composizione dei CPCP.](#)
15. [Composizione dei CAECP.](#)
16. [Requisiti dei consiglieri.](#)
17. [Preparazione al rinnovo dei CPCP e dei CAECP.](#)
18. [Modalità di elezione e designazione.](#)
19. [Atti conseguenti.](#)
20. [Sostituzioni in corso di mandato.](#)
21. [Le comunità pastorali non ancora costituite o che non sono in grado di costituire il CPCP o il CAECP: il coordinamento pastorale unitario.](#)

10. **Il consiglio pastorale di comunità pastorale (CPCP) e la diaconia.** Come stabilisce il *Direttorio per le comunità pastorali* alla lettera D, «il consiglio pastorale della comunità pastorale è l'organismo che [...] ha la responsabilità di orientare la vita della comunità affinché sia corrispondente all'intenzione missionaria e pratici lo stile evangelico della comunione, avendo cura (secondo la propria modalità di azione che è quella consultiva) di definire le iniziative che mantengono la vivacità e la identità delle singole parrocchie, di favorire la condivisione dei doni, delle risorse e delle proposte che definiscono la comunità pastorale e – al tempo stesso – ne mettono in evidenza i vantaggi per il bene delle singole parrocchie, delle diverse forme di aggregazioni e dell'insieme della comunità pastorale». Da questo deriva, a norma del medesimo *Direttorio*, che il CPCP è «il soggetto primario nel rappresentare l'intera comunità e nell'azione di discernimento e definizione delle priorità pastorali», mentre «la diaconia, incontrandosi più frequentemente, coordina e definisca, nel particolare, i singoli passi e attività».

La presenza nel CPCP dei membri della diaconia non dovrà pertanto essere in nessun modo sostitutiva né limitativa del ruolo del consiglio nel suo insieme e i membri della diaconia, prendendo posto tra gli altri membri del consiglio, dovranno piuttosto sollecitare e favorire lo sviluppo del confronto tra tutti i consiglieri. Il compito della diaconia sarà pertanto quello di accogliere le indicazioni provenienti dal CPCP traducendole in iniziative concrete, coordinando, guidando e stimolando l'attività delle commissioni parrocchiali, dei gruppi e degli operatori pastorali.

11. **Il consiglio per gli affari economici di comunità pastorale (CAECP).** Come stabilito alla lettera H del *Direttorio per le comunità pastorali*, il consiglio per gli affari economici di comunità pastorale è «uno strumento di coordinamento e comunione tra le singole realtà [...] che, a differenza del consiglio pastorale, non è un organismo unico per la comunità pastorale (che peraltro, in quanto tale, non è titolare di alcuna responsabilità amministrativa) ma è costituito dall'insieme dei consigli per gli affari economici delle parrocchie». Pur con indicazioni non coincidenti, la mozione n. 10 del consiglio pastorale diocesano e la mozione n. 11 del consiglio presbiterale incoraggiano, come già il *Direttorio per le comunità pastorali*, la scelta di costituire tale organismo unitario, superando le resistenze delle singole parrocchie e fatta salva la possibilità di eccezionali incontri distinti dei rappresentanti della singola parrocchia, su questioni specifiche.

Il *Direttorio* raccomanda anche «un adeguato rapporto tra il consiglio per gli affari economici di comunità pastorale e il consiglio pastorale di comunità pastorale, anche nella modalità di una riunione annuale condivisa tra i due organismi, da dedicarsi a un tema specifico»².

² La mozione n. 10 del consiglio pastorale diocesano suggerisce che si possa valutare anche l'opportunità di due riunioni comuni: iniziale di programmazione e finale di restituzione.

12. **CPCP e parrocchie (le “commissioni parrocchiali”).** Il CPCP è l'unico consiglio pastorale della comunità pastorale e deve occuparsi di quanto attiene alle scelte della comunità pastorale, avendo cura ed attenzione anche alla realtà delle singole parrocchie di cui la comunità si compone.

La singola parrocchia resta tuttavia il luogo ordinario della vita liturgica e sacramentale dei fedeli (in cui è effettivamente disponibile un luogo in cui convenire per la preghiera individuale o comunitaria) e per questo motivo potranno continuare ad essere presenti localmente dei gruppi di lavoro o delle commissioni, in riferimento a tutte le attività che hanno come proprio livello di azione quello delle singole parrocchie (ad es. per la vita liturgica, il gruppo liturgico e per l'attività dell'oratorio, il consiglio di oratorio). Le comunità pastorali, per scelta condivisa con il CPCP, potranno anche decidere di costituire a livello parrocchiale una forma di organizzazione unitaria che sia di riferimento per i diversi ambiti, che non sarà propriamente un consiglio pastorale e che non sarà necessariamente presieduta dal responsabile della comunità pastorale: la sua costituzione è da considerarsi del tutto eventuale. Le singole comunità pastorali che intendono procedere in questo senso dovranno stabilire un regolamento essenziale di queste *commissioni parrocchiali*, dando indicazione sulla loro composizione (che non prevede il momento elettorale ma la scelta tra gli operatori pastorali presenti in parrocchia) e sul coordinatore che debba guidarne le attività, che andrà scelto tra i componenti della diaconia (si consideri anche la figura dei referenti parrocchiali, di cui alla lettera E del *Direttorio per la comunità pastorali*).

13. **Durata in carica di CPCP e CAECP.** La durata dei CPCP e dei CAECP è stabilita (cf *Direttorio per le comunità pastorali*) nella misura di quattro anni. I consigli non decadono con la nomina di un nuovo responsabile di comunità pastorale, salvo diversa indicazione da parte del Vicario episcopale di zona.

Le dimissioni di un membro devono essere motivate e presentate per iscritto al responsabile di comunità pastorale, cui spetta l'accettazione delle stesse (dopo aver udito il parere della diaconia).

I membri dei consigli hanno il dovere e il diritto di intervenire a tutte le sessioni. Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre sessioni consecutive, decadono dall'incarico. La loro decadenza deve essere dichiarata dal consiglio di appartenenza e comunicata agli interessati dal segretario.

14. **Composizione dei CPCP.** Il CPCP esprime l'unità della comunità pastorale e deve rispondere al duplice criterio di consentire sia la presenza in misura equilibrata dei fedeli appartenenti alle diverse parrocchie, sia la presenza dei fedeli che corrispondono alle diverse condizioni (età della vita, compiti svolti nella comunità cristiana, posizione sociale, sesso).

Per poter essere realmente operativo, promuovendo e accompagnando le principali scelte relative al cammino della comunità pastorale, il CPCP non dovrà essere eccessivamente numeroso. Le presenze laicali che non trovassero rappresentanza nel CPCP potranno comunque contribuire al cammino della comunità pastorale attraverso la partecipazione alle diverse commissioni in essa presenti.

Membri di diritto. Sono membri di diritto del CPCP: il responsabile della comunità pastorale; gli altri membri della diaconia; un rappresentante per ogni comunità di vita consacrata che non sia rappresentata nella diaconia e che operi, almeno tramite alcuni suoi membri, a favore della comunità pastorale (o di una o più parrocchie appartenenti alla stessa). Se presente nella comunità pastorale, è membro di diritto anche il presidente dell'Azione Cattolica (= AC), con facoltà di nominare un suo delegato per la durata del mandato del consiglio (qualora non ci fosse tale presenza si concorderà con i referenti diocesani dell'AC per l'eventuale presenza di un rappresentante della stessa).

Per quanto riguarda i membri di diritto rappresentanti delle comunità di vita consacrata che operano, almeno tramite alcuni loro membri, a favore della comunità pastorale e che non siano già rappresentate nella diaconia, essi andranno designati dalle comunità stesse e comunicati al responsabile della comunità pastorale, entro il sabato seguente al giorno delle elezioni.

Membri eletti e designati. Per la determinazione del numero complessivo dei membri eletti e designati (cui andranno aggiunti i membri di diritto) si ritiene non più adeguato il criterio, sinora considerato, del numero di abitanti complessivo della comunità pastorale, perché non tiene conto di molteplici fattori. Tenendo conto della mozione n. 5 del consiglio presbiterale (relativa però ai soli membri eletti), si ritiene che possa essere un opportuno riferimento un numero minimo di 7 consiglieri e un numero massimo di

23. Si dovrà in ogni caso garantire che l'insieme dei membri eletti e designati superi il numero dei membri della diaconia, ordinariamente dovendo essere i primi in misura doppia rispetto ai secondi (la diaconia pertanto, di norma, non deve eccedere la terza parte del numero complessivo dei membri del CPCP). L'esatta determinazione del numero dei consiglieri spetta comunque alla commissione preparatoria, che potrà adattare le indicazioni generali alla concreta situazione, da un lato considerando esigenze peculiari di rappresentanza (per esempio l'articolazione di una o più parrocchie in ulteriori ambiti locali o la presenza di specifici gruppi all'interno della comunità pastorale) e dall'altro avendo cura di evitare che il numero complessivo di consiglieri sia troppo elevato, in quanto una dimensione eccessiva del consiglio renderebbe difficile l'esercizio di un confronto adeguato e la valorizzazione dell'apporto di ognuno alle decisioni comuni.

Distinzione tra membri eletti e membri designati. La modalità prescelta e confermata per la designazione della maggior parte dei consiglieri è quella dell'elezione da parte dei fedeli della comunità pastorale, che è espressiva di un maggiore coinvolgimento della comunità cristiana e corrisponde a un'antica tradizione ecclesiale. La commissione preparatoria dovrà stabilire la dimensione della componente eletta, che di norma deve essere nella misura dei due terzi del numero complessivo dei membri designati ed eletti³. In caso di impossibilità di individuare candidati sufficienti per le elezioni si potrà decidere di ridurre la consistenza numerica della componente eletta. Se vi fossero poi altre ragioni che suggeriscono di omettere le elezioni (si veda anche la mozione n. 4 del consiglio presbiterale), la commissione dovrà presentare richiesta di procedere in tal senso al Vicario episcopale di zona, esponendone le ragioni e ottenendone il consenso.

15. **Composizione dei CAECP.** Il CAECP è composto, oltre che dai membri di diritto, cioè il responsabile e gli altri membri della diaconia, da almeno tre fedeli (laici, consacrati, presbiteri, diaconi) per ogni parrocchia della comunità pastorale. Alla commissione preparatoria spetta definire il numero dei membri complessivo e la proporzione da assegnare a ogni parrocchia.

16. **Requisiti dei consiglieri.** Possono essere membri dei consigli (CPCP e CAECP) coloro che, avendo completato l'iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni (al momento dell'elezione o della designazione) e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o in una delle parrocchie costituenti la comunità pastorale oppure risultino operanti stabilmente in essa⁴.

I singoli consiglieri possono essere eletti o nominati anche più volte di seguito, ma vale per tutti i consigli quanto stabilito dal Sinodo (per le parrocchie): «*la comunità parrocchiale favorisca in ogni nuova composizione una intelligente e opportuna alternanza dei suoi membri*» (cost. 147, § 4), «*va garantita la continuità, ma anche il ricambio, dei membri del consiglio*» (cost. 147, § 3). Si prevede in ogni caso che i singoli consiglieri, pastorali o per gli affari economici, possano essere nominati per non più di tre mandati consecutivi. Il computo del numero dei mandati, per le comunità pastorali di recente costituzione, non tiene conto dei mandati precedentemente svolti a livello parrocchiale.

I membri dei consigli (compresi quelli di diritto) si distingueranno per vita cristiana, volontà d'impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della comunità cristiana e devono essere «*qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione all'Eucaristia, dall'assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera*» (cost. 134, § 2, lett. g). Si preoccuperanno del bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria, dal momento che nessun vincolo di mandato esiste tra concreti elettori e membri dei consigli. I consiglieri, benché appartenenti a una determinata parrocchia, rappresenteranno sempre la comunità pastorale nel suo complesso.

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento

³ A titolo di esempio una comunità pastorale con una diaconia di 6 membri potrebbe avere un CPCP di 18 membri, di cui 8 eletti, 3 designati e 7 di diritto (i 6 della diaconia e il presidente di AC); secondo un'altra scelta gli eletti potrebbero essere ridotti a 7 e i designati aumentati a 4.

⁴ Nel senso che vivono la loro vita di fede nella comunità pastorale.

dei sacri pastori (cf. can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto (circa le situazioni familiari non conformi all'insegnamento della Chiesa si veda quanto previsto dal cap. VIII dell'esortazione apostolica *Amoris laetitia*).

Si considerano incompatibili con l'ufficio di consigliere le seguenti cariche politiche e amministrative: la guida di una formazione politica; l'essere parlamentare europeo o nazionale; il rivestire l'incarico di consigliere regionale o consigliere provinciale; l'essere assessore o sindaco. È inoltre incompatibile con la carica di membro di un consiglio di comunità pastorale la carica di consigliere comunale, se relativa a uno dei comuni (o all'unico comune) della comunità pastorale. Quanti rivestono tali cariche non possono pertanto candidarsi né essere nominati membri dei consigli di comunità pastorale e, se già consiglieri nel momento in cui assumono una di queste cariche, devono presentare le dimissioni. Per quanto riguarda i consiglieri che si candidano a una carica amministrativa o politica, l'invito è all'autosospensione dal consiglio, cui farà seguito la rinuncia all'incarico solo nel caso di effettiva assunzione di una delle cariche sopra elencate come incompatibili. Per qualsiasi chiarimento o interpretazione delle indicazioni concernenti l'incompatibilità con l'ambito politico e amministrativo, si faccia riferimento al Servizio per la pastorale sociale e il lavoro, sentito il Vicario episcopale di zona.

Il responsabile della comunità pastorale si rende garante che non entrino nel CPCP o nel CAECP persone che non abbiano i requisiti suddetti. Per la componente eletta tale verifica va fatta previamente, sulle liste dei candidati.

Per quanto riguarda i membri dei CAECP, si aggiunge a quanto sopra esposto l'incompatibilità stabilita dal Sinodo, che deve essere fedelmente osservata: «*i consiglieri devono distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza professionale. Non possono essere congiunti del parroco [o del responsabile di comunità pastorale – n.d.r] fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, né avere in essere rapporti economici con la parrocchia o ricoprire incarichi incompatibili con la loro funzione*» (cost. 346, § 2).

17. **Preparazione al rinnovo dei CPCP e dei CAECP.** Il rinnovo dei consigli va preparato, facendo riferimento alle date proposte a livello diocesano, con un momento di verifica del lavoro svolto dai consigli uscenti. Seguono gli atti propriamente preparatori, come di seguito precisato.

Commissione preparatoria. Per l'avvio del rinnovo è in primo luogo necessario costituire la *commissione preparatoria per il rinnovo dei consigli*, cui compete assumere per tempo (mozione n. 3 del consiglio presbiterale) specifiche iniziative (se del caso, anche convocando un'assemblea parrocchiale, cf mozione n. 14 del consiglio presbiterale), in merito:

- alla sensibilizzazione della comunità cristiana (riflettendo su temi quali: sinodalità, comunione, popolo di Dio, trasformazione in atto nella vita della comunità ecclesiale locale⁵ e senza dimenticare una specifica trattazione delle tematiche di carattere economico), anche mediante specifiche iniziative di catechesi o occasioni di preghiera;
- alle scelte circa la composizione dei consigli (numero dei membri eletti e designati);
- alla raccolta di candidature e alla formazione delle liste.

La commissione preparatoria, i cui membri non dovranno essere in numero eccessivo, è costituita da membri espressi dai CPCP e dai CAECP uscenti (tenendo conto delle figure di coordinamento presenti: *segretari e moderatori*), eventualmente scegliendo anche alcuni membri al di fuori dei componenti in carica. La commissione preparatoria è presieduta dal responsabile della comunità pastorale ma potrà avere altre figure, anche laicali, di coordinamento (*facilitatori*) e dura in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli. Si dovrà considerare l'importanza di coinvolgere tutte le parrocchie e di non identificare la commissione preparatoria con la diaconia.

Nel caso di comunità pastorali che non dispongono ancora di organismi unitari, per la costituzione della commissione preparatoria, potrà essere valorizzata una riunione plenaria dei consigli parrocchiali uscenti o di una rappresentanza essi.

⁵ Cf mozione n. 2 del consiglio pastorale diocesano. Si deve tenere conto anche del metodo sperimentato con i Gruppi Barnaba e le Assemblee Sinodali Decanali, cf mozione n. 6 del consiglio pastorale diocesano.

Scelta del numero dei componenti e formazione delle liste di candidati. La commissione preparatoria deve verificare quale composizione assegnare ai nuovi consigli, stabilendo in particolare:

- il numero complessivo di membri previsto per ogni consiglio;
- il numero dei membri eletti e il numero dei membri designati per il CPCP;
- il numero di consiglieri da assegnare alle singole parrocchie nel caso del CAECP (almeno tre consiglieri per parrocchia, ma è possibile assegnare un numero maggiore);
- le modalità di predisposizione delle liste dei candidati per il CPCP.

La commissione preparatoria dovrà stabilire le modalità più opportune per la raccolta delle candidature al CPCP. Potranno essere individuati a tal fine gli organismi, le commissioni, i gruppi, ecc. ai quali chiedere di segnalare uno o più candidati per il consiglio pastorale (ad es.: Caritas, gruppo liturgico, AC, consiglio d'oratorio, cf. cost. 239, § 2) e si potranno valorizzare gli operatori pastorali maggiormente impegnati, soprattutto quanti nel corso degli anni abbiano seguito specifici percorsi di formazione. Non si trascuri comunque la presenza tra i candidati di fedeli laici che, pur non svolgendo particolari servizi in parrocchia, sono esemplari per la loro presenza nell'ambito dell'impegno temporale (anche incoraggiando e facendo crescere quelle persone che forse si tengono ai margini della comunità, ma hanno qualcosa da dire, cf. mozione n. 2 e mozione n. 3 del consiglio pastorale diocesano). In ogni caso dovrà essere garantita la possibilità di candidature libere, attraverso autocandidature o segnalazione di altri fedeli, fatto salvo il compito di verificare l'osservanza dei requisiti previsti (cf n. 16) e il richiamo per tutti all'osservanza dei compiti propri del consigliare nella Chiesa.

A tutte le comunità pastorali è chiesto di favorire una significativa rappresentanza della componente giovanile stabilendo, se possibile, un numero di consiglieri da assegnare ai giovani (18-35 anni al momento dell'elezione) e disponendo per questo una lista elettorale distinta (altri criteri per la determinazione delle fasce di età dei candidati possono essere liberamente presi in considerazione nelle singole comunità pastorali dalle commissioni preparatorie). Per quanto riguarda poi la presenza nelle liste dei rappresentanti di tutte le parrocchie e della loro effettiva elezione al CPCP, come richiesto dalla mozione n. 15 del consiglio presbiterale, questo può essere valutato in ogni singola realtà, o procedendo a garantire tale rappresentanza nella componente eletta (stabilendo un numero di candidati da assegnare a ogni parrocchia e parimenti, in fase di scrutinio, un numero di seggi da assegnare a ogni parrocchia), o rinviando alla successiva designazione la copertura di eventuali squilibri nella presenza di fedeli appartenenti alle diverse parrocchie della comunità pastorale.

18. *Modalità di elezione e designazione.* Salvo eccezioni, da verificarsi con il Vicario episcopale di zona, i consigli di tutte le comunità pastorali vanno rinnovati nelle date stabilite a livello diocesano, tenendo conto che deve essere previsto: un termine per la presentazione delle candidature, uno per la presentazione della lista definitiva, uno per le elezioni del consiglio pastorale e, una volta fatte le elezioni, una data in cui esso sia costituito con i membri designati; un termine per la nomina dei consiglieri per gli affari economici. Si precisano di seguito le modalità per le elezioni (per i soli CPCP) e per le designazioni (per il CPCP e per il CAECP).

Liste elettorali. Le liste elettorali sono uniche per tutta la comunità pastorale, prevedono l'indicazione della parrocchia di appartenenza dei singoli candidati e, come precisato al n. 17, deve esserci una lista elettorale distinta per i giovani; la commissione preparatoria potrà prevedere eventualmente altri criteri di organizzazione, anche suddividendo tutti i candidati in distinte liste per età. Le liste elettorali vanno portate a conoscenza della comunità pastorale, a cura della commissione preparatoria, nei modi più idonei (esposizione sulla porta delle chiese, eventualmente corredate da fotografie; elencazione nei bollettini delle parrocchie o nel bollettino della comunità pastorale; sito internet parrocchiale o di comunità pastorale; ecc. cf. mozione n. 3 del consiglio presbiterale). Le liste elettorali dovranno contenere solo candidati idonei, sulla base dei requisiti indicati al n. 16 e che hanno manifestato disponibilità ad accettare la nomina in caso di elezione.

Operazioni di voto. Le schede elettorali sono uniche per tutta la comunità pastorale e devono contenere l'elenco completo dei candidati, con la distinta lista per i giovani e con l'indicazione, presso il nominativo

di ogni candidato, della parrocchia di appartenenza (cf. **fac-simile 5**). Salvo eccezioni, motivate da situazioni contingenti, esse vanno distribuite a tutti i fedeli durante le celebrazioni eucaristiche della domenica stabilita per il voto (a partire dalla celebrazione vigilare del sabato). Con l'ultima celebrazione eucaristica si considerano chiuse le elezioni.

In concreto si può scegliere di distribuire le schede, far votare e ritirare le stesse in un momento di silenzio dopo l'omelia; oppure di consegnare le schede per la votazione dopo l'orazione dopo la comunione, dare tempo per la votazione e ritirare le schede all'uscita. Va fatta attenzione al fine di evitare modalità di voto scorrette da parte dei fedeli e deve essere garantito il segreto, anche attraverso il ritiro delle schede in apposite urne.

Nelle chiese particolarmente frequentate per le sole celebrazioni liturgiche da fedeli occasionali provenienti da altre parrocchie, può essere opportuno utilizzare una diversa modalità di voto, riservata ai fedeli che risiedono nel territorio della parrocchia o che comunque fanno riferimento a essa (ad es. invitandoli a votare in una sala parrocchiale all'uscita delle celebrazioni eucaristiche).

Il voto deve essere espresso segnando una croce accanto o sul nome dei candidati prescelti. Ogni elettore può votare qualsiasi candidato presente sulla scheda (quale che sia la parrocchia di appartenenza del candidato) e la commissione preparatoria dovrà precisare sulla scheda se l'elettore ha diritto ad esprimere uno o due voti per ogni lista (lista comune e lista dei giovani, ovvero altre liste).

Le predette operazioni di voto sono curate dalla commissione preparatoria, che dovrà garantire la presenza di propri membri o di propri incaricati a tutte le celebrazioni eucaristiche.

I fedeli delle parrocchie della comunità pastorale che per malattia fossero impossibilitati a partecipare a una delle Messe in cui si vota, potranno essere invitati a consegnare il proprio voto a domicilio a membri o a incaricati dalla commissione preparatoria. Se si prevede che altri fedeli, per motivi non concernenti la salute, non possono partecipare a una delle Messe in cui si vota, la commissione preparatoria potrà indicare una sede (es. la segreteria parrocchiale), da rendere adeguatamente nota, in cui questi possano recarsi nella settimana precedente le votazioni (nei giorni e negli orari indicati dalla commissione), per esprimere il proprio voto. In entrambi i casi i voti così espressi andranno aggiunti agli altri prima dello scrutinio.

Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nelle parrocchie costituenti la comunità pastorale o stabilmente operanti in esse⁶.

Scrutinio. La commissione preparatoria sceglie al proprio interno tre o più membri con funzioni di scrutatori, di cui uno come presidente e uno come segretario. Lo scrutinio per l'assegnazione dei seggi deve avvenire in modo unitario da parte degli scrutatori indicati dalla commissione preparatoria ed è preceduto dallo spoglio delle schede che, secondo l'opportunità, può anche avvenire a livello parrocchiale (purché ci sia sempre la presenza in loco di almeno due scrutatori, scelti sempre dalla commissione preparatoria). Per l'individuazione degli eletti i candidati votati dovranno essere inseriti in un unico elenco ordinato per numeri di voti decrescenti, distinguendo in un altro elenco i voti concernenti la lista dei giovani. Risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto più voti, con riferimento al numero di consiglieri attribuito alla lista comune e alla lista dei giovani. In caso di parità si potrà ricorrere al sorteggio.

Al termine dello scrutinio dovrà essere redatto, a cura di un segretario indicato dalla commissione preparatoria, un sintetico verbale, con l'indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascuno, delle eventuali schede nulle e bianche e di altre osservazioni inerenti lo scrutinio (cf. **fac-simile 2** con adattamenti). Il verbale verrà portato a conoscenza della comunità a cura della commissione preparatoria.

Designazione dei membri del CPCP. Il responsabile, in accordo con la diaconia (eventualmente sentendo anche i segretari e moderatori uscenti), analizzando l'esito delle elezioni, provvederà alla designazione dei membri per i quali è stata prevista questa modalità di scelta (cf mozione n. 4 del consiglio presbiterale). Tale integrazione deve avere come criterio quello di rendere il CPCP più rappresentativo dell'immagine complessiva della comunità pastorale (si vedano i criteri di cui al n. 13), anche allo scopo di offrire opportunità di partecipazione a persone disponibili meno conosciute. Si consideri in particolare l'esigenza

⁶ Il criterio, come per i candidati, è quello che essi vivono la loro vita di fede nella comunità pastorale.

di garantire la presenza di appartenenti alle diverse parrocchie della comunità pastorale, di una giusta rappresentanza dei due sessi (valorizzando adeguatamente l'apporto delle donne, che grande parte svolgono nella concreta promozione di numerose attività pastorali) e di almeno alcuni appartenenti ai significativi gruppi di fedeli di lingua straniera presenti nella comunità pastorale⁷.

Designazione dei membri del CAECP. Una volta costituito nella sua integralità il CPCP designerà i consiglieri di propria spettanza nel CAECP (un terzo del totale), tenendo conto dei requisiti stabiliti e avendo cura di non indicare un numero di fedeli appartenenti a una singola parrocchia che sia superiore al numero complessivo di consiglieri assegnato alla parrocchia stessa. Successivamente il responsabile della comunità pastorale, dopo essersi confrontato con la diaconia, sceglierà i consiglieri di propria spettanza (nel rispetto dei requisiti indicati al n. 16), facendo in modo che sia osservata l'assegnazione ad ogni parrocchia del numero di consiglieri stabilito (non meno di tre) e siano presenti, se possibile, le opportune competenze: giuridica (ad es. un legale o un notaio), economico-finanziaria (ad es. un funzionario di banca), economico-amministrativa (ad es. un ragioniere o un dottore commercialista), tecnica (ad es. un geometra o un architetto). L'attività richiesta ai consiglieri non sarà comunque limitata alla loro competenza professionale, ma improntata all'espressione di un vero servizio ecclesiale.

19. **Atti conseguenti.** Ogni eletto e ogni consigliere designato, che faccia parte del CPCP o del CAECP, dovrà sottoscrivere una formale accettazione della carica e degli obblighi inerenti, da consegnare alla commissione preparatoria antecedentemente alla prima sessione del consiglio, utilizzando l'apposito formulario (cf **fac-simile 4**). In caso di non accettazione si procede, rispettivamente, a una nuova designazione (secondo le modalità seguite per individuare il fedele che non ha accettato la carica) o a proclamare l'elezione del primo dei candidati non eletti.

I nomi dei componenti del nuovo CPCP e del CAECP dovranno essere proclamati durante le liturgie eucaristiche della domenica (si veda l'**allegato 1**). Si prenderà occasione per sottolineare nuovamente alla comunità cristiana l'importanza dei consigli e si eleveranno particolari preghiere per i lavori dei consigli stessi.

L'elenco dei membri dei due consigli dovrà essere tempestivamente comunicato alla Curia arcivescovile, secondo le modalità che verranno comunicate e nei tempi stabiliti.

20. **Sostituzioni in corso di mandato.** Nel caso di sostituzione (per trasferimento, rinuncia, sopravvenuta decadenza) nel corso del mandato (del CPCP o del CAECP), i consiglieri uscenti saranno sostituiti:

- se trattasi di membri eletti, con chi immediatamente li segue per numero di voti nella lista di appartenenza (valutando la necessità o meno di garantire la presenza di fedeli appartenenti ad ogni parrocchia della comunità pastorale);
- se trattasi di membri scelti, con altri designati dal soggetto che aveva effettuato la precedente designazione e con le stesse modalità.

Nel primo caso, qualora non ci fossero più persone votate o comunque esse non fossero disponibili, non verrà operata alcuna sostituzione. Quando i posti vacanti diventassero superiori a un quarto dei membri eletti, si procederà a un'elezione suppletiva al fine di ripristinare il numero di consiglieri previsto.

I consiglieri subentranti resteranno in carica fino allo scadere del mandato dell'intero consiglio.

21. **Le comunità pastorali non ancora costituite o che non sono in grado di costituire il CPCP o il CAECP: il coordinamento pastorale unitario.** Le comunità pastorali che non sono state ancora formalmente riconosciute o che comunque non sono ancora in grado di costituire un unico CPCP potranno decidere di realizzare un *coordinamento pastorale unitario*, vale a dire un organismo costituito dai rappresentanti dei diversi CPP (che continuano a essere scelti secondo le norme generali in ciascuna

⁷ Cf anche *Chiesa dalle genti: responsabilità e prospettive*; cost. 9 § 4: «Fra il consiglio pastorale delle strutture pastorali per fedeli di lingua straniera e i consigli pastorali territoriali (nelle varie forme: parrocchiali, di comunità pastorale, decanale) devono istituirsi specifiche forme di integrazione, perché ci sia opportunità di integrazione con tutte le parrocchie del decanato».

parrocchia), destinato a collaborare con la diaconia (o, se non ancora costituita la diaconia, con il parroco coordinatore), nel coordinare l'attività comune.

Partecipano al coordinamento pastorale, oltre ai membri della diaconia (laddove la diaconia non è ancora costituita: tutti i presbiteri e i diaconi incaricati che partecipano al progetto unitario), alcuni rappresentanti scelti dai singoli CPP (dove le parrocchie sono poche e i consigli piccoli si potranno coinvolgere anche tutti i membri). Tali rappresentanti sono designati da ogni CPP secondo il numero assegnato ad ogni parrocchia dal responsabile della comunità pastorale o dal parroco coordinatore.

Qualora nel corso del quadriennio si ritenesse opportuno consolidare il percorso di pastorale di insieme il coordinamento pastorale unitario potrà riunirsi con maggiore frequenza, sostituendosi progressivamente ai singoli CPP. Potrà essere infine fatta anche la scelta (da parte del responsabile, uditi la diaconia e i singoli CPP) di costituire il coordinamento in CPCP, che in occasione delle successive elezioni quadriennali potrà essere formato secondo le indicazioni date dal presente documento.

Per quanto riguarda il consiglio per gli affari economici, le comunità pastorali che sono in difficoltà nel seguire le procedure per la costituzione del CAECP procederanno a scegliere i membri di ogni CAEP, secondo le norme generali relative alle parrocchie (individuando almeno tre membri oltre a quelli di diritto), ma provvederanno ordinariamente a convocare tutti i membri dei diversi CAEP in un'unica sessione, che corrisponderà di fatto al CAECP, pur non avendo un'espressa veste unitaria.

Tutte le comunità pastorali che, invece di addivenire alla costituzione del CPCP e del CAECP, dovessero ricorrere alle possibilità stabilite da questo numero dovranno darne tempestiva comunicazione al Vicario episcopale di zona e chiederne l'assenso.

C) Composizione e costituzione dei Consigli parrocchiali: CPP e CAEP.

22. [Il consiglio pastorale parrocchiale \(CPP\).](#)
23. [Il consiglio per gli affari economici parrocchiale \(CAEP\).](#)
24. [Durata in carica di CPP e CAEP.](#)
25. [Composizione dei CPP.](#)
26. [Composizione dei CAEP.](#)
27. [Requisiti dei consiglieri.](#)
28. [Preparazione al rinnovo dei CPP e dei CAEP.](#)
29. [Modalità di elezione e designazione.](#)
30. [Atti conseguenti.](#)
31. [Sostituzioni in corso di mandato.](#)

22. **Il consiglio pastorale parrocchiale (CPP).** L'ecclesiologia del Vaticano II evidenzia che l'azione pastorale ha come soggetto proprio non il solo parroco, né i soli ministri ordinati con la collaborazione di qualche fedele, ma l'intera comunità cristiana e questa «*soggettività dell'intera comunità parrocchiale non può limitarsi a essere un'affermazione astratta, ma deve tradursi in realtà concreta*» (cost. 142, § 1). Strumento principale per esprimere questa soggettività è il **CPP** che, come ricorda la cost. 147, § 2, «*ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale*». Il CPP, pur non esaurendo la soggettività della parrocchia, è espressione autentica della comunità, opera sempre inserito in essa e ne costituisce lo strumento specifico di decisione pastorale. La sua costituzione è obbligatoria in ogni parrocchia che non sia unita in comunità pastorale (can. 536 e cost. 147, § 4).

23. **Il consiglio per gli affari economici parrocchiale (CAEP).** Il **CAEP** è l'organismo parrocchiale specificamente deputato ad accompagnare le scelte relative all'amministrazione della parrocchia. Pur essendo pertanto un organismo con una valenza anche di carattere tecnico è costituito da fedeli ed è espressione della comunità cristiana. La sua costituzione è obbligatoria in forza della norma canonica (can. 537) in ogni parrocchia.

Si deve garantire un adeguato rapporto tra il consiglio per gli affari economici e il consiglio pastorale, anche nella modalità di una riunione annuale condivisa tra i due organismi, da dedicarsi a un tema specifico (la mozione n. 10 del consiglio pastorale diocesano suggerisce che si possa valutare anche l'opportunità di due riunioni comuni: iniziale di programmazione e finale di restituzione).

24. **Durata in carica di CPP e CAEP.** La durata dei CPP e dei CAEP è stabilita nella misura di quattro anni. I consigli non decadono con la nomina di un nuovo parroco, salvo diversa indicazione da parte del Vicario episcopale di zona.

Le dimissioni di un membro devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, cui spetta l'accettazione delle stesse.

I membri dei consigli hanno il dovere e il diritto di intervenire a tutte le sessioni. Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre sessioni consecutive, decadono dall'incarico. La loro decadenza deve essere dichiarata dal consiglio di appartenenza e comunicata agli interessati dal segretario.

25. **Composizione dei CPP.** Il CPP esprime l'unità della parrocchia e deve rispondere al duplice criterio di consentire la presenza dei fedeli che corrispondono alle diverse condizioni (età della vita, compiti svolti nella comunità cristiana, posizione sociale, sesso) e di essere strumento adeguato per l'assunzione della decisione pastorale comune (cf cost. 147 § 2). Per poter essere realmente operativo, promuovendo e accompagnando le principali scelte relative al cammino della comunità parrocchiale, il CPP non dovrà essere eccessivamente numeroso. Le presenze laicali che non trovassero rappresentanza nel CPP potranno comunque contribuire al cammino della parrocchia attraverso la partecipazione alle diverse commissioni in essa presenti.

Membri di diritto. Sono membri di diritto del CPP: il parroco; gli altri presbiteri (vicari parrocchiali, residenti con incarichi pastorali) o diaconi (collaboratori pastorali) formalmente nominati; un rappresentante per ogni comunità di vita consacrata che operi, almeno tramite alcuni suoi membri, a favore della parrocchia. Se presente in parrocchia, è membro di diritto anche il presidente dell'AC, con facoltà di nominare un suo delegato per la durata del mandato del consiglio (qualora non ci fosse tale presenza si concorderà con i referenti diocesani dell'AC per l'eventuale presenza di un rappresentante della stessa). Per quanto riguarda i membri di diritto rappresentanti delle comunità di vita consacrata che operano, almeno tramite alcuni loro membri, a favore della parrocchia, essi andranno designati dalle comunità stesse e comunicati al parroco entro il sabato seguente al giorno delle elezioni.

I presbiteri che, pur non essendo formalmente vicari interparrocchiali, svolgono compiti all'interno della pastorale di più parrocchie (per es. in riferimento alla pastorale giovanile), hanno, a loro scelta e informati i singoli parroci, la facoltà di inserirsi come membri di diritto nei singoli CPP.

Membri eletti e designati. Per la determinazione del numero complessivo dei membri eletti e designati (cui andranno aggiunti i membri di diritto) si ritiene non più adeguato il criterio, sinora considerato, del numero di abitanti della parrocchia, perché non tiene conto di molteplici fattori. Tenendo conto della mozione n. 5 del consiglio presbiterale (relativa però ai soli membri eletti), si ritiene che possa essere un opportuno riferimento un numero minimo di 7 consiglieri e un numero massimo di 23. L'esatta determinazione del numero dei consiglieri spetta alla commissione preparatoria, che potrà adattare le indicazioni generali alla concreta situazione, da un lato considerando esigenze peculiari di rappresentanza e dall'altro avendo cura di evitare che il numero complessivo di consiglieri sia troppo elevato, in quanto una dimensione eccessiva del consiglio renderebbe difficile l'esercizio di un confronto adeguato e la valorizzazione dell'apporto di ognuno alle decisioni comuni.

Distinzione tra membri eletti e membri designati. La modalità prescelta e confermata per la designazione della maggior parte dei consiglieri è quella dell'elezione da parte dei fedeli della parrocchia, che è espressiva di un maggiore coinvolgimento della comunità cristiana e corrisponde a un'antica tradizione ecclesiale. La commissione preparatoria dovrà stabilire la dimensione della componente eletta, che di norma deve essere nella misura dei due terzi del numero complessivo dei membri designati ed eletti. In caso di impossibilità di individuare candidati sufficienti per le elezioni si potrà decidere di ridurre la consistenza numerica della componente eletta. Se vi fossero invece altre ragioni che suggeriscono di omettere le elezioni (si veda anche la mozione n. 4 del consiglio presbiterale), la commissione dovrà presentare richiesta di procedere in tal senso al Vicario episcopale di zona, esponendone le ragioni e ottenendo il suo consenso.

26. **Composizione dei CAEP.** Il CAEP è composto, oltre che dai membri di diritto, cioè il parroco e i vicari parrocchiali, da almeno tre fedeli (laici, consacrati, presbiteri, diaconi). Alla commissione preparatoria spetta definire il numero dei membri.

27. **Requisiti dei consiglieri.** Possono essere membri dei consigli (CPP e CAEP) coloro che, avendo completato l'iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni al momento dell'elezione o della designazione e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia, oppure risultino operanti stabilmente in essa⁸.

I singoli consiglieri possono essere eletti o nominati anche più volte di seguito, ma vale per tutti i consigli quanto stabilito dal Sinodo: «*la comunità parrocchiale favorisca in ogni nuova composizione una intelligente e opportuna alternanza dei suoi membri*» (cost. 147, § 4): «*va garantita la continuità, ma anche il ricambio, dei membri del consiglio*» (cost. 147, § 3). Si prevede in ogni caso che i singoli consiglieri, pastorali o per gli affari economici, possano essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.

I membri dei consigli (compresi quelli di diritto) si distingueranno per vita cristiana, volontà d'impegno,

⁸ Nel senso che vivono la loro vita di fede nella parrocchia.

capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della comunità cristiana e devono essere «*qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione all'Eucaristia, dall'assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera*» (cost. 134, § 2, lett. g). Si preoccuperanno del bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria, dal momento che nessun vincolo di mandato esiste tra concreti elettori e membri dei consigli.

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento dei sacri pastori (cf. can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto (circa le situazioni familiari non conformi all'insegnamento della Chiesa si veda quanto previsto dal cap. VIII dell'esortazione apostolica *Amoris laetitia*).

Si considerano incompatibili con l'ufficio di consigliere le seguenti cariche politiche e amministrative: la guida di una formazione politica; l'essere parlamentare europeo o nazionale; il rivestire l'incarico di consigliere regionale o consigliere provinciale; l'essere assessore o sindaco. È inoltre incompatibile con la carica di membro di un consiglio parrocchiale la carica di consigliere comunale, se relativa al comune (o ai comuni) della parrocchia. Quanti rivestono tali cariche non possono pertanto candidarsi né essere nominati membri dei consigli parrocchiali e, se già consiglieri nel momento in cui assumono una di queste cariche, devono presentare le dimissioni. Per quanto riguarda i consiglieri che si candidano a una carica amministrativa o politica, l'invito è all'autosospensione dal consiglio, cui farà seguito la rinuncia all'incarico solo nel caso di effettiva assunzione di una delle cariche sopra elencate come incompatibili. Per qualsiasi chiarimento o interpretazione delle indicazioni concernenti l'incompatibilità con l'ambito politico e amministrativo, si faccia riferimento al Servizio per la pastorale sociale e il lavoro, sentito il Vicario episcopale di zona.

Il parroco si rende garante che non entrino nel CPP o nel CAEP persone che non abbiano i requisiti suddetti. Per la componente eletta tale verifica va fatta previamente, sulle liste dei candidati.

Per quanto riguarda i membri dei CAEP, si aggiunge a quanto sopra esposto l'incompatibilità stabilita dal Sinodo, che deve essere fedelmente osservata: «*i consiglieri devono distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza professionale. Non possono essere congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, né avere in essere rapporti economici con la parrocchia o ricoprire incarichi incompatibili con la loro funzione*» (cost. 346, § 2).

28. Preparazione al rinnovo dei CPP e dei CAEP. Il rinnovo dei consigli va preparato, in riferimento alle date proposte a livello diocesano, con un momento di verifica del lavoro svolto dai consigli uscenti. Seguono gli atti propriamente preparatori, come di seguito precisato.

Commissione preparatoria. Per l'avvio del rinnovo è in primo luogo necessario costituire la *commissione preparatoria per il rinnovo dei consigli*, cui compete assumere per tempo (mozione n. 3 del consiglio presbiterale) specifiche iniziative (se del caso, anche convocando un'assemblea parrocchiale, cf mozione n. 14 del consiglio presbiterale), in merito:

- alla sensibilizzazione della comunità cristiana (riflettendo su temi quali: sinodalità, comunione, popolo di Dio, trasformazione in atto nella vita della comunità ecclesiale locale⁹ e senza dimenticare una specifica trattazione delle tematiche di carattere economico), anche mediante specifiche iniziative di catechesi o occasioni di preghiera;
- alle scelte circa la composizione dei consigli (numero dei membri eletti e designati);
- alla raccolta di candidature e alla formazione delle liste.

La commissione preparatoria, i cui membri non dovranno essere in numero eccessivo, è costituita da membri espressi dai CPP e dai CAEP uscenti (tenendo conto delle figure di coordinamento presenti: *segretari e moderatori*), eventualmente scegliendo anche alcuni membri al di fuori dei componenti in carica. La commissione preparatoria è presieduta dal parroco ma potrà avere altre figure, anche laicali, di

⁹ Cf mozione n. 2 del consiglio pastorale diocesano. Si deve tenere conto anche del metodo sperimentato con i Gruppi Barnaba e le Assemblee Sinodali Decanali, cf mozione n. 6 del consiglio pastorale diocesano.

coordinamento (facilitatori) e dura in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli.

Qualora in una parrocchia non fosse ancora stato costituito il CPP, la commissione preparatoria sarà composta, oltre che dal parroco e dal segretario del CAEP, da alcuni fedeli scelti dal parroco tra quelli più inseriti nella comunità parrocchiale. In tale evenienza la commissione preparatoria dovrà fare un lavoro molto accurato e intenso di preparazione della comunità parrocchiale alla nomina del primo consiglio.

Scelta del numero dei componenti e formazione delle liste di candidati. La commissione preparatoria deve verificare quale composizione assegnare ai nuovi consigli, stabilendo in particolare:

- il numero complessivo dei membri del CPP;
- il numero dei membri eletti e il numero dei membri designati per il CPP;
- il numero di consiglieri da assegnare al CAEP;
- le modalità di predisposizione delle liste dei candidati per il CPP.

La commissione preparatoria dovrà stabilire le modalità più opportune per la raccolta delle candidature al CPP. Potranno essere individuati a tal fine gli organismi, le commissioni, i gruppi, ecc. ai quali chiedere di segnalare uno o più candidati per il consiglio pastorale (ad es.: Caritas, gruppo liturgico, AC, consiglio d'oratorio, cf. cost. 239, § 2) e si potranno valorizzare gli operatori pastorali maggiormente impegnati, soprattutto quanti nel corso degli anni abbiano seguito specifici percorsi di formazione. Non si trascuri comunque la presenza tra i candidati di fedeli laici che, pur non svolgendo particolari servizi in parrocchia, sono esemplari per la loro presenza nell'ambito dell'impegno temporale (anche incoraggiando e facendo crescere quelle persone che forse si tengono ai margini della comunità, ma hanno qualcosa da dire, cf. mozione n. 2 e n. 3 del consiglio pastorale diocesano). In ogni caso dovrà essere garantita la possibilità di candidature libere, attraverso autocandidature o segnalazione di altri fedeli, fatto salvo il compito di verificare l'osservanza dei requisiti previsti (cf n. 27) e il richiamo per tutti all'osservanza dei compiti propri del consigliare nella Chiesa.

A tutte le parrocchie è chiesto di favorire una significativa rappresentanza della componente giovanile stabilendo, se possibile, un numero di consiglieri da assegnare ai giovani (18-35 anni al momento dell'elezione) e disponendo per questo una lista elettorale distinta (altri criteri per la determinazione delle fasce di età dei candidati possono essere liberamente presi in considerazione dalla commissione preparatoria).

29. **Modalità di elezione e designazione.** Salvo eccezioni, da verificarsi con il Vicario episcopale di zona, i consigli di tutte le parrocchie vanno rinnovati nelle date stabilite a livello diocesano, tenendo conto del fatto che deve essere previsto: un termine per la presentazione delle candidature, uno per la presentazione della lista definitiva, uno per le elezioni del consiglio pastorale e, avvenute le elezioni, uno per il completamento del consiglio con i membri designati; un termine per la nomina dei consiglieri per gli affari economici. Si precisano di seguito le modalità per le elezioni (per i soli CPP) e per le designazioni (per il CPP e per il CAEP).

Liste elettorali. Deve essere prevista una lista elettorale distinta per i giovani; la commissione preparatoria potrà prevedere eventualmente altri criteri di organizzazione, anche suddividendo tutti i candidati in distinte liste per età. Le liste elettorali vanno portate a conoscenza della parrocchia, a cura della commissione preparatoria, nei modi più idonei (esposizione sulla porta della chiesa, eventualmente corredate da fotografie; elencazione nel bollettino della parrocchia; sito internet parrocchiale; ecc. cf. mozione n. 3 del consiglio presbiterale). Le liste elettorali dovranno contenere solo candidati idonei, sulla base dei requisiti indicati al n. 27 e che hanno manifestato disponibilità ad accettare la nomina in caso di elezione.

Operazioni di voto. Le schede elettorali devono contenere l'elenco completo dei candidati, con la distinta lista per i giovani (cf. **fac-simile 1**). Salvo eccezioni, motivate da situazioni contingenti, esse vanno distribuite a tutti i fedeli durante le celebrazioni eucaristiche della domenica stabilita per il voto (a partire dalla celebrazione vigilare del sabato). Con l'ultima celebrazione eucaristica si considerano chiuse le elezioni.

In concreto si può scegliere di distribuire le schede, far votare e ritirare le stesse in un momento di silenzio

dopo l'omelia; oppure di consegnare le schede per la votazione dopo l'orazione dopo la comunione, dare tempo per la votazione e ritirare le schede all'uscita. Va fatta attenzione al fine di evitare modalità di voto scorrette da parte dei fedeli e deve essere garantito il segreto, anche attraverso il ritiro delle schede in apposite urne.

Nelle chiese particolarmente frequentate per le sole celebrazioni liturgiche da fedeli occasionali provenienti da altre parrocchie, può essere opportuno utilizzare una diversa modalità di voto, riservata ai fedeli che risiedono nel territorio della parrocchia o che comunque fanno riferimento a essa (ad es. invitandoli a votare in una sala parrocchiale all'uscita delle celebrazioni eucaristiche).

Il voto deve essere espresso segnando una croce accanto o sul nome dei candidati prescelti. Ogni elettore può votare qualsiasi candidato presente sulla scheda e, in base al numero di candidati, sulla scheda dovrà essere precisato (in base alla scelta della commissione preparatoria), se l'elettore ha diritto ad esprimere uno o due voti per ogni lista (lista comune e lista dei giovani, ovvero altre liste).

Le predette operazioni di voto sono curate dalla commissione preparatoria, che dovrà garantire la presenza di propri membri o di propri incaricati a tutte le celebrazioni eucaristiche.

I fedeli della parrocchia che per malattia fossero impossibilitati a partecipare a una delle Messe in cui si vota, potranno essere invitati a consegnare il proprio voto a domicilio a membri o a incaricati dalla commissione preparatoria. Se si prevede che altri fedeli, per motivi non concernenti la salute, non possono partecipare a una delle Messe in cui si vota, la commissione preparatoria potrà indicare una sede (es. la segreteria parrocchiale), da rendere adeguatamente nota, in cui questi possano recarsi nella settimana precedente le votazioni (nei giorni e negli orari indicati dalla commissione), per esprimere il proprio voto. In entrambi i casi i voti così espressi andranno aggiunti agli altri prima dello scrutinio.

Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o stabilmente operanti in essa¹⁰.

Scrutinio. La commissione preparatoria sceglie al proprio interno tre o più membri con funzioni di scrutatori, di cui uno come presidente e uno come segretario. Lo scrutinio per l'assegnazione dei seggi deve avvenire in modo unitario da parte degli scrutatori indicati dalla commissione preparatoria ed è preceduto dallo spoglio delle schede. Per l'individuazione degli eletti i candidati votati dovranno essere inseriti in un unico elenco ordinato per numeri di voti decrescenti, distinguendo in un altro elenco i voti concernenti la lista dei giovani. Risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto più voti, con riferimento al numero di consiglieri attribuito alla lista comune e alla lista dei giovani. In caso di parità si potrà ricorrere al sorteggio.

Al termine dello scrutinio dovrà essere redatto, a cura di un segretario indicato dalla commissione preparatoria, un sintetico verbale, con l'indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascuno, delle eventuali schede nulle e bianche e di altre osservazioni inerenti lo scrutinio (cf. **fac-simile 2**). Il verbale verrà portato a conoscenza della comunità a cura della commissione preparatoria.

Designazione dei membri del CPP. Il parroco, analizzando l'esito delle elezioni, provvederà alla designazione dei membri per i quali è stata prevista questa modalità di scelta, confrontandosi con gli altri membri di diritto del CPP e con i segretari e moderatori uscenti (cf mozione n. 4 del consiglio presbiterale). Tale integrazione deve avere come criterio quello di rendere il CPP più rappresentativo dell'immagine complessiva della parrocchia (si vedano i criteri di cui al n. 24), anche allo scopo di offrire opportunità di partecipazione a persone disponibili meno conosciute. Si consideri in particolare l'esigenza di una giusta rappresentanza dei due sessi (valorizzando adeguatamente l'apporto delle donne, che grande parte svolgono nella concreta promozione di numerose attività pastorali) e di almeno alcuni appartenenti ai significativi gruppi di fedeli di lingua straniera presenti in parrocchia¹¹.

Designazione dei membri del CAEP. Una volta costituito nella sua integralità, il CPP designerà i

¹⁰ Il criterio, come per i candidati, è quello che essi vivono la loro vita di fede nella parrocchia.

¹¹ Cf anche *Chiesa dalle genti: responsabilità e prospettive*; cost. 9 § 4: «Fra il consiglio pastorale delle strutture pastorali per fedeli di lingua straniera e i consigli pastorali territoriali (nelle varie forme: parrocchiali, di comunità pastorale, decanale) devono istituirsi specifiche forme di integrazione, perché ci sia opportunità di integrazione con tutte le parrocchie del decanato».

consiglieri di propria spettanza nel CAEP (un terzo del totale), tenendo conto dei requisiti stabiliti (cf n. 27). Successivamente il parroco, dopo essersi confrontato con gli altri membri di diritto del CAEP e con i segretari e moderatori uscenti, sceglierà i consiglieri di propria spettanza facendo in modo che, se possibile, siano presenti le opportune competenze: giuridica (ad es. un legale o un notaio), economico-finanziaria (ad es. un funzionario di banca), economico-amministrativa (ad es. un ragioniere o un dottore commercialista), tecnica (ad es. un geometra o un architetto). L'attività richiesta ai consiglieri non sarà comunque limitata alla loro competenza professionale, ma improntata all'espressione di un vero servizio ecclesiale.

30. **Atti conseguenti.** Ogni eletto e ogni consigliere designato, che faccia parte del CPP o del CAEP, dovrà sottoscrivere una formale accettazione della carica e degli obblighi inerenti, da consegnare alla commissione preparatoria antecedentemente alla prima sessione del consiglio, utilizzando l'apposito formulario (cf **fac-simile 3** per il CPP, **fac-simile 4** per il CAEP). In caso di non accettazione si procede, rispettivamente, a una nuova designazione (secondo le modalità seguite per individuare il fedele che non ha accettato la carica) o a proclamare l'elezione del primo dei candidati non eletti.

I nomi dei componenti del nuovo CPP e del CAEP dovranno essere proclamati durante le liturgie eucaristiche della domenica (si veda l'allegato 1). Si prenderà occasione per sottolineare nuovamente alla comunità cristiana l'importanza dei consigli e si eleveranno particolari preghiere per i lavori dei consigli stessi.

L'elenco dei membri dei due consigli dovrà essere tempestivamente comunicato alla Curia arcivescovile, secondo le modalità che verranno comunicate e nei tempi stabiliti.

31. **Sostituzioni in corso di mandato.** Nel caso di sostituzione (per trasferimento, rinuncia, sopravvenuta decadenza) nel corso del mandato (del CPP o del CAEP), i consiglieri uscenti saranno sostituiti:

- se trattasi di membri eletti, con chi immediatamente li segue per numero di voti nella lista di appartenenza;
- se trattasi di membri scelti, con altre designate dal soggetto che aveva effettuato la precedente designazione e con le stesse modalità.

Nel primo caso, qualora non ci fossero più persone votate o comunque esse non fossero disponibili, non verrà operata alcuna sostituzione. Quando i posti vacanti diventassero superiori a un quarto dei membri eletti, si procederà a un'elezione suppletiva al fine di ripristinare il numero di consiglieri previsto.

I consiglieri subentranti resteranno in carica fino allo scadere del mandato dell'intero consiglio.

D) Compiti e modalità di lavoro dei Consigli pastorali di comunità pastorale e parrocchiali: CPCP e CPP.

32. [Il compito del CPCP e del CPP.](#)
33. [La dimensione spirituale.](#)
34. [Gli altri organismi pastorali \(commissioni\) della comunità pastorale o della parrocchia.](#)
35. [Organismi operativi \(presidente, giunta\).](#)
36. [Svolgimento dei lavori.](#)
37. [Regolamenti.](#)

32. **Il compito del CPCP e del CPP.** Il consiglio pastorale è un organo decisionale, con le precisazioni date al n. 8 a proposito del rapporto tra *presiedere* e *consigliare*, che riprendono le chiare disposizioni della cost. 147, § 2. In particolare, compito del consiglio pastorale è stabilire ogni anno un programma di azione pastorale, che attua per la concreta comunità pastorale o parrocchia le linee della proposta pastorale diocesana e tiene conto dello sguardo sul futuro che ogni comunità cristiana è chiamata a coltivare e ad aggiornare (cf quanto previsto per le comunità pastorali dal *Direttorio per le comunità pastorali*, alla lettera G). Sono quindi di competenza del consiglio tutte le questioni concernenti la vita della comunità cristiana, per custodire e ravvivare la sua capacità di essere testimonianza viva e credibile della bellezza del Vangelo, in una prospettiva missionaria.

Anche le questioni economiche, benché di competenza del consiglio per gli affari economici (cf. can. 537), si iscrivono negli orientamenti tracciati dal consiglio pastorale, cui compete formulare un parere previo in ordine: all'assunzione delle scelte di natura economica con un forte rilievo pastorale, alla determinazione di quali siano i beni necessari alla vita futura della comunità e alla decisione di alienare beni che fossero di aggravio per la loro gestione (cost. 148 § 2, lettera c; cf anche mozione n. 10 del consiglio pastorale diocesano).

Il CPP e il CAEP dovranno stabilire di comune accordo la quota percentuale delle entrate del bilancio parrocchiale da destinare ad attività caritative, a prescindere da quanto raccolto con entrate straordinarie (cost. 331). Analogamente CPCP e CAECP stabiliranno la percentuale del bilancio che ogni parrocchia della comunità pastorale deve destinare ad attività caritative (sempre a prescindere da quanto raccolto con entrate straordinarie), tenendo conto della peculiarità di ogni singola realtà.

Il consiglio pastorale collabora con il consiglio per gli affari economici per redigere il bilancio di missione (cf n. 38, lettera d).

33. **La dimensione spirituale.** Come evidenziato dalla mozione n. 10 del consiglio presbiterale l'attività dei consigli pastorali deve essere caratterizzata dalla dimensione spirituale, che non è «un'appendice o un elemento di contorno, ma una dimensione fondamentale del discernimento e delle decisioni». Ogni sessione del consiglio è infatti chiamata ad avere lo stile e la prospettiva dell'incontro eucaristico.

Questo potrà comportare anche l'inserimento, nell'ambito della programmazione delle attività proprie del consiglio, di momenti di preghiera e di riflessione, soprattutto di carattere ecclesiologicalo. Il consiglio in quanto tale, però, non è ambito di preghiera, di celebrazioni, di catechesi, ma deve mantenere la propria natura di soggetto responsabile delle deliberazioni pastorali della comunità. Evidentemente i membri del consiglio dovrebbero essere i primi a partecipare alle celebrazioni liturgiche e alle iniziative catechetiche e formative della comunità cristiana.

34. **Gli altri organismi pastorali (commissioni) della comunità pastorale o della parrocchia.** Non sono di competenza del consiglio pastorale i compiti direttamente di carattere esecutivo e organizzativo della vita parrocchiale e della comunità pastorale. Tali compiti spettano agli organismi e alle commissioni competenti e, nelle comunità pastorali, coinvolgono la competenza propria della diaconia (sul cui rapporto con il CPCP, cf il n. 10). Al consiglio pastorale tocca individuare, promuovere, indirizzare, animare, coordinare e verificare la realtà delle diverse commissioni, che dovranno essere adeguatamente rappresentate nel consiglio pastorale (cf. cost. 149, § 1). «Qualora, per motivi obiettivi,

non fosse possibile costituire un'apposita commissione, si garantisca lo svolgimento delle attività pastorali relative da parte almeno di qualche singola persona» (cost. 149, § 2), sempre con la promozione e il coordinamento del consiglio pastorale.

Spetta alla singola comunità pastorale o parrocchia stabilire quali siano le commissioni da costituire (nelle comunità pastorali si distinguono commissioni di tutta la comunità pastorale ed eventuali commissioni parrocchiali), definendone la natura stabile (ad es. per la liturgia, la carità, la famiglia, la Chiesa dalle genti) o transitoria e i criteri di periodico aggiornamento nella composizione.

I consigli pastorali avranno inoltre cura di mantenersi in rapporto con i diversi fenomeni associativi presenti e operanti nella comunità pastorale e nella singola parrocchia, valorizzandoli, stimolandoli e coordinandoli, così che ciascuno tenda, secondo i propri specifici carismi, al bene dell'intera comunità, secondo il principio della pluriformità nell'unità.

35. Organismi operativi (presidente, giunta). Per l'efficace operatività del consiglio pastorale è necessario che siano attivati alcuni organismi che comprendono, oltre alla presidenza del sacerdote, alcune figure (non presbiterali) che assumono la responsabilità della conduzione effettiva dei lavori, si tratta dei moderatori e del segretario, che insieme al presidente costituiscono la giunta del CPCP e del CPP. In riferimento alle singole sessioni possono essere previste anche delle commissioni preparatorie, così come il coinvolgimento di alcuni esperti.

Il presidente. Il presidente del CPCP è il responsabile di comunità pastorale e il presidente del CPP è il parroco (can. 536, § 1). L'assunzione di questo incarico richiede «qualità come la disponibilità all'ascolto, la finezza nel discernimento, la pazienza nella relazione» (cost. 147, § 3), che sono peraltro doveri propri dei ministri ordinati (can. 275 § 2).

Spetta al presidente:

- a) convocare il consiglio;
- b) stabilire, con la giunta (moderatori e segretario), l'ordine del giorno, l'eventuale carattere non pubblico delle sessioni e il metodo di lavoro da adottare;
- c) «promuovere una sintesi armonica tra le differenti posizioni» (cost. 147 § 2);
- d) definire (nel caso delle comunità pastorali, dopo essersi confrontato con la diaconia) le modalità con cui rendere esecutive le decisioni sorte nel consiglio pastorale, salvo il caso di non accettazione delle stesse (per il quale si veda il n. 8).

Non compete al presidente la conduzione del consiglio, che deve riservare i propri interventi ai momenti previsti e, soprattutto, a conclusione della sessione, evitando in particolare che il consiglio diventi prevalentemente un ambito di comunicazioni e avvisi.

I moderatori. Si chiede¹², tenendo conto delle capacità di: guidare un'assemblea, essere ben accetti da tutti, avere doti di sintesi.

Spetta ai moderatori:

- a) preparare con il presidente l'ordine del giorno;
- b) guidare a turno lo svolgimento delle sessioni del consiglio pastorale;
- c) partecipare alla giunta, per la preparazione della sessione.

I moderatori, tenendo conto del fatto che il consiglio pastorale, pur con la sua specificità, è un'assemblea di persone come altre e risente della normale fatica della formulazione di decisioni, sono chiamati a esercitare una buona e, quando serve, energica conduzione, permettendo di stare all'ordine del giorno, di evitare prevaricazioni, di sintetizzare quanto è emerso nella discussione, di proporre con chiarezza gli argomenti da decidere.

Il segretario. Il segretario è scelto dal responsabile di comunità pastorale o dal parroco, sentito il parere del consiglio, tra i membri del consiglio stesso oppure fuori di esso.

Spetta al segretario:

¹² Pur considerando la mozione n. 4 del consiglio pastorale diocesano) che il consiglio pastorale individui, tra i membri non presbiteri, alcuni moderatori (in numero variabile in ragione delle dimensioni del consiglio).

- a) tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno entro i termini dovuti, notare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
- b) ricevere le richieste di convocazione straordinaria e le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno;
- c) partecipare alla giunta, per la preparazione della sessione;
- d) redigere il verbale delle riunioni e tenere aggiornato l'archivio del consiglio, da depositarsi presso l'archivio parrocchiale o della comunità pastorale.

La giunta. I moderatori e il segretario costituiscono, assieme al presidente e facendo riferimento al suo coordinamento, la giunta del consiglio, il cui compito principale è quello di garantire «che ogni sessione del consiglio sia preparata dalla istruzione della questione a tema, mediante materiale accessorio e/o l'apporto di esperti» ed inoltre si prende carico di garantire «una reale verifica del lavoro» compiuto (mozione n. 8 del consiglio presbiterale).

I membri della giunta avranno cura di affinarsi nell'esercizio della funzione loro assegnata, valorizzando anche le iniziative che a tal fine potranno essere assunte a livello diocesano. In particolare, la mozione n. 7 del consiglio presbiterale chiede che, «anche attraverso l'Azione Cattolica», sia sostenuta «la formazione di facilitatori che possano coordinare il lavoro dei consigli» e che in tale formazione siano coinvolti anche i parroci e responsabili di comunità pastorale «per una funzione di presidenza più fruttuosa».

Le commissioni preparatorie. Secondo l'opportunità, la giunta può promuovere la costituzione di una o più commissioni temporanee, per preparare argomenti all'ordine del giorno delle varie sessioni.

Le commissioni sono costituite da consiglieri eletti dal consiglio oppure scelti dalla giunta, con l'eventuale coinvolgimento di altri fedeli, in qualità di esperti. Nella costituzione di tali commissioni temporanee si valorizzeranno i fedeli appartenenti ai diversi organismi presenti in parrocchia o in comunità pastorale e i fedeli incaricati per determinati settori.

36. **Svolgimento dei lavori.** Lo svolgimento dei lavori del consiglio pastorale deve essere curato con la massima attenzione da parte della giunta e richiede l'adeguata preparazione e la più ampia disponibilità (a partire dalla costanza nella partecipazione alle sessioni) da parte di ogni membro del consiglio. Come richiesto dalla mozione n. 9 del consiglio presbiterale, si deve favorire la crescita e lo sviluppo tra i membri di «una dimensione fraterna e conviviale che valorizzi le relazioni interpersonali». Dalla qualità dello svolgimento dei lavori dipende in buona parte l'effettiva capacità dei consigli pastorali di corrispondere con adeguatezza alla missione loro assegnata.

Solo in circostanze straordinarie, che rendono impossibile lo svolgimento della sessione in presenza, è possibile, per decisione del presidente, udita la giunta, ricorrere a sessioni totalmente o parzialmente online (nella forma della videoconferenza), che possono anche prevedere l'espressione del voto, nelle modalità consentite dai programmi adottati e precisate di volta in volta dal segretario.

Convocazione e ordine del giorno. Il CPCP e il CPP sono convocati, in sessione ordinaria, dal presidente almeno ogni due mesi. Una convocazione straordinaria potrà essere stabilita dal presidente, sia per propria iniziativa che su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. I consiglieri che richiedono la convocazione straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno. Convocazioni straordinarie potranno essere effettuate anche in attuazione di disposizioni diocesane, che sottopongano ai consigli pastorali determinate tematiche.

È opportuno che, all'avvio dell'anno pastorale, la giunta predisponga il calendario delle sessioni, prevedendo anche, come suggerisce la mozione n. 9 del consiglio presbiterale, «forme e tempi più distesi» per alcune sessioni, in momenti quali la mattinata del sabato o periodi residenziali. La forma della sessione più distesa nel tempo può essere opportuna in particolare all'inizio dell'anno, con la finalità di redigere il programma annuale della comunità pastorale o della parrocchia. Le date così individuate per le sessioni devono essere inserite nel calendario annuale della parrocchia o della comunità pastorale e portate a conoscenza dell'intera comunità dei fedeli.

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal presidente con la giunta, tenuto conto delle richieste dei consiglieri e dei fedeli, presentate tempestivamente al segretario.

La convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati almeno otto giorni prima delle sessioni (anche per il tramite di strumenti elettronici), salvo particolare urgenza. Alla convocazione andranno allegati anche eventuali documenti preparatori o quanto comunque serve per una buona predisposizione della sessione.

Svolgimento delle sessioni. Le sessioni sono pubbliche, salvo diversa indicazione del presidente, sentita la giunta. A esse possono assistere, senza diritto di parola, i fedeli che lo desiderano e che appartengano a una delle parrocchie facenti parte della comunità pastorale (CPCP) o alla parrocchia interessata (CPP). Per la validità delle sessioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri del consiglio. Le modalità di svolgimento della sessione sono quelle indicate dalla giunta, sia in ordine alla presentazione del tema in oggetto (eventualmente a cura dell'apposita commissione o di chi ha avuto l'incarico di preparare la sessione), che in ordine al metodo di lavoro. Tenendo conto della necessità di avere sempre come riferimento il criterio della sinodalità (cf mozione n. 7 del consiglio pastorale diocesano), si dovrà di volta in volta individuare un metodo adeguato di lavoro, quale quello della conversazione nello Spirito (per la quale si veda l'**allegato 2**) o altri, di volta in volta individuati, usufruendo anche degli strumenti e delle risorse che verranno messe a disposizione dalla diocesi a tal fine, come richiesto dalla mozione n. 6 del consiglio presbiterale.

Il dibattito è guidato dal moderatore di turno, che concede la facoltà di parola e stabilisce il passaggio ai successivi punti all'ordine del giorno.

Qualora la discussione di un singolo tema sia orientata a una deliberazione formale, essa potrà concludersi: con il consenso unanime su una data soluzione; oppure con una votazione; oppure, in presenza di forti divergenze o di una constatata insufficienza di approfondimento dell'argomento, con un rinvio del tema a una successiva sessione.

Spetta al moderatore di turno indire la votazione. Il voto viene espresso pubblicamente, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezioni. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti o, in caso di elezioni, la maggioranza assoluta dei presenti o, quando sia necessario eleggere più persone, la maggioranza relativa dei presenti.

Nel caso di non accettazione da parte del responsabile di comunità pastorale o del parroco di un parere espresso formalmente dal consiglio, si procederà secondo quanto indicato al n. 8.

Verbale. I verbali del consiglio, conservati in un apposito registro, devono portare la sottoscrizione del presidente e del segretario del consiglio e devono essere approvati nella seduta successiva (anche nel caso in cui tra la due sessioni intercorra il rinnovo del mandato del consiglio).

Ogni consigliere ha facoltà di chiedere che siano messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Collegamento con la comunità cristiana. CPCP e CPP studieranno gli strumenti più idonei (inchieste, assemblee, stampa, ecc.) per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che li stringono alla comunità, sia che si tratti di una comunità pastorale (in questo caso la cura dei collegamenti riguarderà tutte le singole parrocchie facenti parte della comunità pastorale), sia che si tratti di una sola parrocchia. In particolare dovrà essere data opportuna pubblicità dei loro lavori e delle deliberazioni, attraverso il bollettino o altro mezzo simile. Periodicamente potranno essere anche indette delle assemblee parrocchiali, per informare del percorso in atto.

Il rapporto con la comunità è molto importante anche in fase di istruzione di un argomento da trattare in una seguente sessione.

Oltre alle occasioni formali di rapporto con la comunità è necessario che ciascun consigliere curi il rapporto con le realtà e le persone di cui, pur senza vincolo di mandato, è espressione.

37. **Regolamenti.** I CPP e a maggior ragione, per la più rilevante complessità, i CPCP, potranno dotarsi di regolamenti operativi specifici, preparati a partire dal presente direttorio e contenenti gli opportuni adattamenti alla situazione locale. I regolamenti potranno anche concernere i CAECP e i CAEP,

nonché il rapporto di questi con i consigli pastorali.

I regolamenti dovranno essere consegnati in copia al Vicario episcopale di zona.

I CPCP e i CPP che abbiano già dei regolamenti sono invitati a confrontarsi con le indicazioni del direttorio, per adeguare eventualmente i propri regolamenti alle indicazioni date.

E) Compiti e modalità di lavoro dei Consigli per gli affari economici di comunità pastorale e parrocchiali: CAECP e CAEP.

38. [Il compito del CAECP e del CAEP.](#)
39. [Compiti specifici del CAECP.](#)
40. [L'economista \(o segretario amministrativo\) parrocchiale o di comunità pastorale.](#)
41. [Il rapporto con le realtà pastorali della comunità pastorale o della parrocchia.](#)
42. [Poteri e responsabilità del consiglio.](#)
43. [Organismi operativi \(presidente, segretario\).](#)
44. [Svolgimento dei lavori.](#)
45. [Informazione della comunità cristiana e sua sensibilizzazione.](#)

38. **Il compito del CAECP e del CAEP.** La norma canonica che affida al parroco (è tale anche il responsabile di comunità pastorale) il compito di rappresentare la parrocchia «in tutti i negozi giuridici» (can. 532) è a tutela della retta destinazione dei beni ecclesiastici al loro fine proprio (can. 1254 § 2), ma non comporta né il fatto che le scelte in ambito amministrativo siano esercitate esclusivamente dal responsabile di comunità pastorale/parroco, né che questi debba prendersi carico in prima persona di tutti i complessi compiti implicati nell'amministrazione dell'Ente. Oltre al dovere di confrontarsi con il CPCP o con il CPP in merito alle principali scelte anche in ambito economico (cf n. 32) e oltre alla possibilità di ricorrere a un economista o segretario amministrativo per gli aspetti operativi (cf n. 40), il primo organismo in cui il responsabile di comunità pastorale/parroco trova un contesto di confronto e condivisione delle scelte è il CAECP/CAEP, la cui natura è descritta, rispettivamente, ai numeri 11 (CAECP) e 23 (CAEP).

Il consiglio per gli affari economici deve aver cura di ispirare e coordinare i criteri di natura economica con quelli al servizio delle scelte di natura pastorale e delle finalità specifiche dei beni ecclesiali, sebbene l'appello alle finalità della Chiesa nell'uso dei beni non può assolutamente giustificare pressappochismi o adempimenti imprecisi e approssimativi. I principali compiti del consiglio per gli affari economici sono così individuati:

- a) coadiuvare il responsabile di comunità pastorale o il parroco nel predisporre il bilancio preventivo dell'amministrazione ordinaria e straordinaria, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) stabilire, in accordo con il consiglio pastorale, quale quota percentuale delle entrate ordinarie del bilancio vada destinata ad attività caritative, oltre a quanto viene raccolto per iniziative straordinarie (cf. cost. 331);
- c) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività; il parere del consiglio va allegato alla presentazione del rendiconto da parte del responsabile di comunità pastorale o del parroco all'Ordinario (cf. cost. 346, § 3; in caso di parere totalmente positivo può essere sufficiente la firma dei consiglieri per approvazione);
- d) come richiesto dalla mozione n. 12 del consiglio presbiterale elaborare annualmente, in collaborazione con il consiglio pastorale, «un bilancio di missione semplificato, avvalendosi di schemi e suggerimenti adeguati» (è affidato agli uffici amministrativi della Curia il compito di predisporre detti schemi e suggerimenti), che mostri «come le risorse sono destinate e come le strutture sono utilizzate tenendo conto degli aspetti pastorali» (mozione n. 12 del consiglio pastorale diocesano);
- e) rendere conto al consiglio pastorale della situazione economica della comunità pastorale o della parrocchia «mediante una relazione annuale sul bilancio» (cost. 148, § 2, lett. b) e considerare la possibilità di incontri condivisi tra i due consigli (cf n. 11 per il CAECP e n. 23 per il CAEP);
- f) verificare periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio;
- g) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione presentate all'Ordinario (cf. cost. 346, § 3);

- h) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia arcivescovile (can. 1284, § 2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali e della comunità pastorale;
- i) collaborare con il responsabile della comunità pastorale o con il parroco nell'attuazione di tutte le altre normative e indicazioni circa i beni economici, contenute nella normativa canonica (come precisata nel Capitolo 18 del Sinodo 47°), concordataria e civile;
- l.) garantire il costante rapporto con gli uffici amministrativi diocesani, mediante l'individuazione di un consigliere indicato come referente parrocchiale; i singoli referenti saranno anche disponibili a partecipare a un coordinamento decanale;
- m) mantenere il debito contatto con le attività promosse dal Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, incaricando in particolare un componente per ogni CAECP o un componente per ogni CAEP di seguire questo ambito;
- n) i CAECP e i CAEP delle comunità pastorali e delle parrocchie affidate a istituti religiosi faranno riferimento anche alle convenzioni stipulate tra la Diocesi e gli istituti religiosi stessi, a norma del can. 520.

Rientra nei compiti dei consiglieri anche l'impegno di partecipazione alle specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento, promosse ai diversi livelli (diocesano, zonale, decanale), con attenzione non solo all'aspetto tecnico ma anche al significato proprio dei beni ecclesiali e alle finalità che li caratterizzano.

39. **Compiti specifici del CAECP.** Il CAECP, oltre a dover garantire per ogni parrocchia della comunità pastorale l'espletamento dei compiti di cui al numero precedente, assume delle competenze specifiche al servizio del coordinamento tra le singole parrocchie, che sono principalmente le seguenti:

- a) all'inizio del mandato prendere visione delle strutture presenti in tutte le parrocchie della comunità pastorale ed essere informato delle problematiche amministrative esistenti nelle singole parrocchie;
- b) valorizzare le competenze presenti nelle diverse parrocchie, al fine di una più adeguata valutazione delle singole scelte per le quali si richiede un parere del consiglio;
- c) favorire l'aiuto tra parrocchie nella condivisione delle risorse disponibili e nello sviluppare forme di sostegno reciproco, anche attraverso il ricorso a prestiti infruttiferi;
- d) promuovere scelte comuni a livello di comunità pastorale nello sviluppo di strutture condivise o di iniziative specifiche.

40. **L'economista (o segretario amministrativo) di comunità pastorale o parrocchiale.** Con una scelta condivisa con il CAECP è opportuno che il responsabile di comunità pastorale (la possibilità è prevista anche a livello parrocchiale, per il parroco, confrontandosi con il CAEP, ma è di maggiore rilievo per la comunità pastorale, cf mozione n. 11 del consiglio pastorale diocesano) designi una figura operativa (remunerato o volontario), che coordini gli aspetti esecutivi in ambito amministrativo, a livello dell'intera comunità pastorale o di una singola parrocchia o di un ambito specifico (es. la scuola parrocchiale). Per l'individuazione di tale figura operativa, la determinazione del rapporto di lavoro, la delimitazione delle competenze, il conferimento delle necessarie deleghe o procure, si dovrà fare riferimento agli uffici diocesani (avvocatura e ufficio parrocchie), che offriranno il più ampio supporto. La persona così incaricata, che potrà essere denominata economista o segretario amministrativo (della comunità pastorale o della parrocchia o della realtà individuata), dovrà sempre riferirsi al responsabile di comunità pastorale, parroco-legale rappresentante e non potrà essere considerato membro del consiglio per gli affari economici pur essendo tenuto a presenziare, ovviamente senza diritto di voto, a tutte le riunioni, relazionando in merito alla sua attività e fornendo gli elementi necessari per il discernimento comune.

41. **Il rapporto con le realtà pastorali della comunità pastorale o della parrocchia.** Quando il consiglio deve trattare argomenti relativi a specifici ambiti di pastorale, seguiti da appositi organismi, è opportuno che questi vengano interpellati e che una loro rappresentanza venga invitata alla riunione del consiglio (n.b.: nel caso dell'oratorio la cost. 239, § 2 stabilisce che «il consiglio d'oratorio [...] venga interpellato dal consiglio per gli affari economici quando si affrontano problemi di competenza di

quest'ultimo riguardanti l'oratorio»).

42. **Poteri e responsabilità del consiglio.** Come ricorda il Sinodo 47°, «il consiglio per gli affari economici è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della parrocchia» (cost. 148, § 3) e questo vale anche per le parrocchie unite in comunità pastorale. Per tale motivo il consiglio per gli affari economici non ha una semplice funzione consultiva, ma esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia, in conformità al can. 212 § 3. Il responsabile di comunità pastorale o il parroco, pertanto, ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, e ne userà come valido strumento per le scelte amministrative. In caso di grave divergenza fra il responsabile della comunità pastorale o il parroco e la maggioranza dei membri del consiglio, la questione sarà sottoposta all'esame dell'Ordinario diocesano, cui il consiglio ha diritto di ricorrere presentando un proprio motivato parere.

In ogni caso deve essere garantita la fiducia reciproca tra il responsabile di comunità pastorale o il parroco e i consiglieri e la consapevolezza di tutti di essere al servizio della comunità cristiana. Per questo deve essere osservata l'assoluta distinzione tra attività del consiglio e attività operativa, con la scrupolosa osservanza dell'incompatibilità stabilita dalla cost. 346, § 2 e richiamata ai nn. 16 e 27 (qualora un consigliere entri in rapporti di natura economica con la parrocchia, dovrà correttamente dimettersi) ed è sempre necessario, anche in presenza di attività volontaria, che il consiglio si riservi la funzione di controllo.

43. **Organismi operativi (presidente, segretario).** Per l'efficace operatività del consiglio per gli affari economici è necessario che sia attivata la figura (non presbiterale) del segretario, eventuale la costituzione di una giunta per le comunità pastorali. In riferimento alle singole sessioni potrà essere previsto anche, su invito del presidente, il coinvolgimento di alcuni esperti, al fine di ottenere un loro parere, e anche di persone incaricate, a titolo professionale o volontario, della gestione economica, per avere indicazioni illustrative della situazione o dare loro istruzioni. Possono essere invitati alle singole sessioni, in ragione del tema trattato, anche i rappresentanti degli organismi pastorali.

Il presidente. Per il CAECP è il responsabile di comunità pastorale, per il CAEP il parroco. Spetta al presidente, in particolare:

- a) la convocazione del consiglio;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna sessione;
- c) la presidenza delle sessioni;
- d) la cura per il coordinamento tra il consiglio per gli affari economici e il consiglio pastorale.

Il segretario e l'eventuale giunta. Scelto dal responsabile di comunità pastorale o dal parroco all'interno dei membri del consiglio, tra i non presbiteri, ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e tenere aggiornato l'archivio del consiglio, da depositarsi presso l'archivio parrocchiale o di comunità pastorale. I CAECP delle comunità pastorali di maggiore dimensione possono dotarsi anche di una giunta ristretta, scelta dal consiglio stesso e in cui siano comunque rappresentate tutte le parrocchie, da riunire con una maggiore frequenza per affrontare questioni che non richiedano un parere formale da parte del consiglio.

44. **Svolgimento dei lavori.** Lo svolgimento dei lavori del consiglio per gli affari economici deve essere curato con la massima attenzione da parte del presidente e del segretario, perché il consiglio possa essere di effettivo supporto all'azione amministrativa della parrocchia.

Solo in circostanze straordinarie, che rendono impossibile lo svolgimento della sessione in presenza, è possibile, per decisione del presidente, udito il segretario, ricorrere a sessioni online (nella forma della videoconferenza), che possono prevedere anche l'espressione del voto, nelle modalità consentite dai programmi adottati e precisate di volta in volta dal segretario.

Convocazione e ordine del giorno. Il consiglio per gli affari economici si riunisce almeno tre volte all'anno (cf. cost. 346, § 1), nonché ogni volta che il presidente lo ritiene opportuno. Gli stessi consiglieri possono

fare richiesta di una convocazione straordinaria, se sostenuta da almeno due membri per il CAEP o nella misura di almeno due membri per ogni parrocchia per il CAECP, con motivazione e proposta dell'ordine del giorno. Almeno una delle riunioni deve essere dedicata allo studio e all'approvazione del rendiconto e del preventivo economico. La convocazione deve essere fatta, anche per posta elettronica o verbalmente, almeno otto giorni prima della sessione.

Le sessioni del consiglio non sono pubbliche e i consiglieri sono tenuti alla riservatezza sulle questioni trattate.

Validità delle sessioni. Per la validità delle sessioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Verbale. I verbali del consiglio, conservati in apposito registro, devono portare la sottoscrizione del responsabile del presidente e del segretario del consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva (anche nel caso in cui tra la due sessione intercorra il rinnovo del mandato del consiglio). Ogni consigliere ha facoltà di chiedere che siano messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

45. **Informazione della comunità cristiana e sua sensibilizzazione.** Il CAECP e il CAEP hanno il dovere di informare la comunità parrocchiale (nel caso della comunità pastorale, tutte le parrocchie) circa «l'ammontare e l'utilizzo delle offerte ricevute per particolari destinazioni» (cost. 337, § 2) e sui dati del rendiconto parrocchiale esposti in maniera completa, eventualmente anche raggruppati per voci omogenee (cf. cost. 337, § 1), indicando le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero. Uno strumento di conoscenza che deve essere «presentato alla comunità» (mozione n. 12 del consiglio presbiterale) è il bilancio di missione, di cui al n. 38, lettera d.

È necessario che il consiglio per gli affari economici coadiuvi il responsabile della comunità pastorale o il parroco anche nella sensibilizzazione della comunità parrocchiale circa le iniziative di solidarietà: collette annuali, contribuzioni per il funzionamento degli organismi diocesani, iniziative specifiche a livello diocesano, fondo comune diocesano, forme particolari di solidarietà come gemellaggi con altre parrocchie (cf. cost. 328-330), sostegno al sostentamento del clero.

F) Rapporti col Decanato.

46. [Consigli di comunità pastorale e parrocchiali e decanato.](#)

47. [Rapporto tra CPCP/CPP e ASD.](#)

46. **Consigli di comunità pastorale e parrocchiali e decanato.** I consigli pastorali e degli affari economici avranno cura di valorizzare la dimensione decanale, sia perché le decisioni a livello di comunità pastorale o di parrocchia devono tener conto degli orientamenti eventualmente emersi in ambito decanale, sia perché il decanato può offrire un ambito di incontro e di confronto tra consigli, anche eventualmente promuovendo delle iniziative formative specifiche.

Per la conoscenza e la condivisione degli orientamenti emersi a livello decanale è importante sia l'apporto dei ministri ordinati, che partecipano alla fraternità decanale del clero, sia il contributo delle commissioni decanali (oltre alle commissioni peculiari di ogni singolo decanato, sono presenti in tutti i decanati commissioni per la famiglia, la Caritas e la pastorale giovanile), in cui sono presenti esponenti di tutte le comunità pastorali e di tutte le parrocchie.

Per i consigli per gli affari economici deve essere valorizzata l'indicazione di cui al n. 38, lettera l, che chiede di costituire un coordinamento decanale tra tutti i referenti parrocchiali per il rapporto con gli uffici amministrativi diocesani.

47. **Rapporto tra CPCP/CPP e ASD.** L'ASD ha il compito di aiutare «le comunità pastorali e le parrocchie a rivolgere lo sguardo oltre l'organizzazione interna»¹³, volta essa stessa a offrire il volto di una comunità cristiana fedele al Vangelo e capace per questo di testimoniare la bellezza dell'annuncio cristiano. Per favorire questa convergenza sull'istanza missionaria da diverse prospettive, già la nota pastorale *L'Assemblea Sinodale Decanale: ascolto, dialogo, valorizzazione, decisione sinodale*, al n. 7, prevedeva che: «il gruppo Barnaba (giunta dell'ASD) condividerà con i CPCP, i CPP e le parrocchie nei modi che riterrà più opportuni, gli orientamenti e le decisioni missionarie così da condividerle il più possibile con le comunità parrocchiali e trovare persone disponibili al servizio». La mozione n. 16 del consiglio presbiterale chiede inoltre che tale condivisione non si limiti agli orientamenti emersi, ma che «si individuino delle modalità» per favorire un collegamento in termini «di informazione e di coinvolgimento nella riflessione».

Lasciando ai singoli contesti il compito di dare forma e concretezza a queste istanze, considerando il suggerimento proveniente dalla mozione n. 9 del consiglio pastorale diocesano, si chiede che, all'inizio di ogni anno pastorale, tutti i CPCP/CPP si incontrino con l'ASD per una riflessione, a partire dalla proposta pastorale del Vescovo, sugli orientamenti concernenti il nuovo anno.

Il moderatore dell'ASD, membro del consiglio pastorale diocesano, avrà cura di far conoscere le riflessioni che dovessero emergere a livello diocesano e che intercettano la competenza propria dei consigli pastorali, o per il tramite della fraternità del clero o per il tramite di una comunicazione rivolta ai segretari dei CPCP/CPP.

¹³ Nota pastorale *L'Assemblea Sinodale Decanale: ascolto, dialogo, valorizzazione, decisione sinodale* 8 settembre 2022, n. 1.

G) Cappellanie.

48. [Cappellanie per stranieri e Missioni con cura d'anime.](#)

49. [Altre cappellanie.](#)

48. **Cappellanie per stranieri e Missioni con cura d'anime.** «Il consiglio pastorale è da considerarsi obbligatorio in ogni struttura pastorale per fedeli di lingua straniera (non solo le parrocchie, quindi, ma anche le cappellanie e le missioni *cum cura animarum*)» (*Chiesa dalle genti: responsabilità e prospettive*, cost. 9 § 4) e l'invito è esteso dalle presenti disposizioni alla possibilità di dotarsi di una commissione economica.

Il cappellano o il missionario provvederà a costituire a tale scopo una commissione preparatoria, da lui presieduta, di almeno tre componenti (di cui uno il segretario del consiglio uscente, se non si trattasse della prima costituzione). La commissione preparatoria provvederà a stabilire il numero di componenti da assegnare ai due organismi (in analogia a quanto previsto per le parrocchie) e le procedure per arrivare a designare i membri degli stessi.

Laddove possibile, in analogia ai CPCP e ai CPP, si procederà ad elezioni, che avverranno durante la celebrazione eucaristica domenicale e il cappellano (o il missionario) provvederà a nominare un numero di componenti corrispondente alla metà dei membri eletti.

Le commissioni economiche dovranno essere composte di almeno tre membri, due dei quali scelti dal cappellano (o dal missionario) e uno designato dal consiglio pastorale.

I nominativi dei componenti dei consigli pastorali e delle commissioni economiche andranno comunicati al Vicario episcopale per l'educazione e la celebrazione della fede.

Ogni cappellano o missionario relazionerà annualmente all'Arcivescovo circa l'andamento della gestione economica mediante un rendiconto economico, da redigere secondo le indicazioni date dagli uffici amministrativi diocesani.

La parrocchia di *S. Stefano Maggiore* potrà essere organizzata in più consigli pastorali, in ragione delle singole comunità linguistiche. Il parroco della stessa potrà quindi assegnare a un cappellano vicario il compito di seguire un singolo consiglio pastorale, mantenendo il compito del coordinamento e presiedendo la riunione in caso di sua presenza. Le eventuali commissioni economiche, anche se suddivise in ragione delle comunità linguistiche, riferiranno al parroco.

49. **Altre cappellanie.** Le cappellanie ospedaliere sono invitate a dotarsi di un proprio consiglio pastorale. A tal fine il cappellano provvederà a costituire una commissione, da lui presieduta, composta da tutti coloro che sono formalmente incaricati presso la cappellania (presbiteri cappellani, diaconi, assistenti religiose), dal segretario del consiglio uscente (ovviamente se non si tratta della prima costituzione) e da altri fedeli, scelti tra i più diretti collaboratori. La commissione, che disporrà di almeno tre componenti, assumerà le decisioni in merito alla composizione del consiglio stesso.

Sono membri di diritto del consiglio il cappellano e le persone consacrate incaricate del servizio alla cappellania. Per quanto riguarda gli altri membri, la commissione deciderà il numero complessivo di componenti da attribuire al consiglio (tenendo conto delle dimensioni della struttura sanitaria) e provvederà quindi a individuare i nominativi dei fedeli cui chiedere di diventare membri, scegliendoli tra coloro che cooperano direttamente all'attività pastorale e più ampiamente tra gli appartenenti ai diversi ambiti della cappellania (ad es. volontari, associazioni operanti nella struttura ospedaliera, medici, infermieri). La composizione del consiglio dovrà essere trasmessa al Vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l'azione sociale.

Le parrocchie ospedaliere potranno decidere di strutturare il consiglio pastorale in modo analogo alle altre cappellanie ospedaliere, ma dovranno tuttavia dotarsi obbligatoriamente (salvo dispensa dell'Arcivescovo) del consiglio per gli affari economici, costituito per un terzo da membri designati dal consiglio pastorale.

Ogni cappellania universitaria promuoverà la costituzione di un consiglio pastorale universitario, cui partecipano tutti i soggetti interessati a un'azione formativa, volta a edificare la vita cristiana della comunità presente in università. Per la concreta costituzione del consiglio potrà essere seguito un metodo

analogo a quanto indicato per le cappellanie ospedaliere. I nominativi dei componenti dei consigli pastorali universitari vanno comunicati al Vicario episcopale l'educazione e la celebrazione della fede. Altre cappellanie (carceri, polizia, aeroporti, cimiteri), secondo l'opportunità, potranno dotarsi di un proprio consiglio pastorale in forme analoghe rispetto a quanto sopra indicato, dandone comunicazione al Vicario episcopale di riferimento.